XLVIII.

TORNATA DI LUNEDÌ 3 MARZO 1890

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *È proclamato eletto deputato del collegio di Campobasso l'onorevole Adelelmo Romano.* = *Discussione del disegno di legge per la continuazione alla famiglia del principe Amedeo duca di Aosta dell'appannaggio già ad esso assegnato* — *Parlano i deputati Imbriani, Coccapieller, Chimirri, Mussi, il relatore deputato Grimaldi, ed il presidente del Consiglio.* = *Il deputato Morelli presenta la relazione sul disegno di legge per proroga dei poteri conferiti al collegio arbitrale Silano.* = *Il deputato Tubi presenta la relazione per conversione in legge del R. decreto 26 luglio 1888 circa dazi di confine rispetto all'acido acetico, alla saccarina ed altri prodotti chimici.* = *Giuramento dei deputati Facheris e Romano.* = *Discussione del disegno di legge circa l'ammissione e le promozioni della magistratura* — *Discorrono il relatore deputato Righi, il ministro di grazia e giustizia ed i deputati Bobbio, Rinaldi Antonio, Gianturco, Basteris e Simeoni.* = *Il ministro delle poste e dei telegrafi presenta due progetti, uno per l' approvazione di una convenzione conchiusa con la Ditta Pirelli per la posa e manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino fra Palermo e l'isola di Ustica; e l'altro per la proroga della concessione delle linee telegrafiche e sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù.* = *Il presidente annunzia che l'Ufficio di presidenza ha preparato una risoluzione per stabilire dentro quali termini debbano essere pubblicati i resoconti parlamentari.* = *Comunicasi una interrogazione del deputato Di Belmonte ed una interpellanza del deputato Valle.* = *Il presidente annunzia che l'onorevole Salaris ha presentata una sua proposta di legge.*

La seduta comincia alle 2.35 pomeridiane.

Pullé, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4611. Alfredo Cherici, segretario della Sede Centrale della Società telefonica per l'Italia centrale, chiede a nome di tutto il personale telefonico che nel disegno di legge sui Telefoni si aggiunga un articolo che assicuri agli impiegati la loro attuale posizione.

4612. Il Consiglio comunale di Lendinara (Rovigo) chiede che non si accordi nessuna proroga al termine fissato dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle Decime.

4613. Benedetto Mariannini, veterano del 1848-49, e danneggiato politico, chiede che oltre l'assegno concessogli come veterano, siagli anche dato l'assegno straordinario stabilito dalla legge 4 dicembre 1879 per i danneggiati politici.

Presidente. Sul sunto delle petizioni ha facoltà di parlare l'onorevole Siacci.

Siacci. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione numero 4613.

(*L'urgenza è ammessa*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gamba.

Gamba. Chiedo che la Camera dichiari d'urgenza la petizione, numero 4609, del Comizio agrario di Ravenna, con la quale si chiedono alcune modificazioni sui dazi d'importazione dei risi.

(*L'urgenza è ammessa*).

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

Pullè, *segretario*, *legge:*

Dal signor G. Cassani, Firenze — Siamo fuori di strada - Cenno storico giuridico sulle Opere pie, copie 3;

Dal reale Istituto d'incoraggiamento di Napoli — Atti di quel regio Istituto, volume II, serie IV, copie 2;

Dal signor Barone Giuseppe De Riseis, deputato al Parlamento — Resoconto del Comitato di soccorso per i danneggiati dall'inondazione del 15 ottobre 1888 nei Comuni di Città Sant'Angelo, Montesilvano e Castellamare Adriatico - Suo discorso, una copia;

Dal signor senatore V. Calenda di Tavani, procuratore generale del Re, Napoli — La Corte di cassazione di Napoli, copie 3;

Dal Collegio dei professori della regia Università di Siena — Studi senesi nel Circolo di quella regia Università, volume VI, una copia;

Dal signor Pietre Trovati, maestro e veterano, Torino — Ricordo della solenne commemorazione della morte di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, copie 7.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Clementi, di giorni 20; Toaldi, di 25. Per motivi di salute, l'onorevole De Cristofaro, di giorni 15.

(*Sono conceduti*).

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

La Giunta delle elezioni trasmette il seguente verbale.

" La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 1 corrente ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente; e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima.

" 1° Collegio di Campobasso: onorevole Adelelmo Romano. "

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione; e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro eletto deputato pel 1° collegio di Campobasso l'onorevole Adelelmo Romano.

Discussione e votazione del disegno di legge per continuazione dell'appannaggio per la famiglia del defunto principe Amedeo di Savoia.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la continuazione alla famiglia del principe Amedeo di Savoia dell'appannaggio ad esso assegnato.

Se ne dia lettura. (Vedi *Stampato*, n. 104-A).

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Io ricordo le nobili tradizioni del Parlamento Subalpino, e come nelle discussioni si conservasse una serenità ed una elevatezza congiunta a nobili sensi, dimodochè quegli uomini che parevano emancipati da pochi giorni, si rilevano uomini da lungo tempo educati a libertà.

Spesso nell'udire alcune discussioni del Parlamento presente io rammento quelle, ed il confronto invero non è lusinghiero, tanto che con amarezza domando, se, quando l'esercizio della libertà debba condurci a ciò, non sia meglio alle volte ritemprare l'animo per gli uomini e per i popoli, in alcuni periodi di servitù.

L'argomento di cui debbo parlare è delicato; tanto delicato che io non intendo essere compreso a rovescio, poichè niuna preoccupazione occupa l'animo mio. Educato da fanciullo a sensi di libertà, e specialmente al culto dell'ideale della patria, in Vittorio Emanuele io ho sempre visto il soldato dell'indipendenza italiana, il ferito di Goito, il soldato più tardi di Palestro e di San Martino. Egli possedeva davvero il concetto la-

tino, e questo concetto forse lo spinse a far accettare al figlio la corona di Spagna.

Fu un errore, secondo me, ma l'intendimento era elevato. Quel medesimo intendimento che prima gli aveva fatto dare in moglie a questo figlio la figlia del proscritto del 1821, del condannato a morte, del principe Della Cisterna, e che non gli aveva fatto cercare una sposa fra la turba delle principesse tedesche; quel sentimento che gli aveva fatto dare in moglie al principe ereditario la figlia d'un altro nobile soldato, del principe Ferdinando di Savoia, dell'espugnatore di Peschiera. Fu questo sentimento italiano che guidò il re d'Italia Vittorio Emanuele allorquando gli fu proposto un grado in esercito straniero, a formulare quella nobile risposta, che le leggi del suo paese gli vietavano di accettarlo.

Questo sentimento, piace a me, radicale, di ripeterlo qui in mezzo a voi, perchè io l'ho ripetuto in mezzo ai Comizi repubblicani, dappoichè sono uso di avere un sol pensiero, ed una sola parola, non un'anima in piazza, ed un'altra in palazzo.

Ora, premesso questo, entro nell'argomento.

Vi fu un tempo nel quale i ministri d'Italia si chiamavano Cavour, Sella, Ricasoli, e davano ammaestramento ai principi.

Uno di questi, il Sella, disse un giorno al re Vittorio Emanuele che le finanze dello Stato richiedevano che si diminuisse la sua lista civile, e re Vittorio Emanuele acconsentì. Era riserbato al primo ministero di sinistra, di reintegrare la lista civile, e di aumentarla, perocchè, o signori, gli uomini di sinistra avevano bisogno, come i catecumeni, di ottener grazia, e di fare sfoggio del loro zelo monarchico. (*Si ride*).

Oh! capisco che siamo lungi dai tempi, in cui Ricasoli ricusava d'indossare l'uniforme di ministro, e Cavour diceva a Vittorio Emanuele: per il bene del nostro paese dovete condurvi in tal modo. Ed il Re obbediva.

Oggi disgraziatamente ci vediamo portata innanzi al Parlamento una legge nella quale ci si annunzia l'intendimento del Re. È cosa invero nuova, cosa assolutamente incostituzionale cotesta di venir dinanzi alla rappresentanza del paese a svelare gli intendimenti del Re. Io non li voglio sapere gli intendimenti del Re; voglio applicare la legge, voglio votare colla mia coscienza, nè il Ministero deve scoprire la Corona. Con questo metodo si demoliscono le istituzioni. (Bene! *all'estrema sinistra*)

Infatti, come oggi ci si viene a dire che l'intendimento del Re è manifestato nella legge presente, domani ci si dirà che l'intendimento del Re sta nella politica africana, e dopo domani ci si dirà chi sa qual'altra parola. Ora in questo modo le istituzioni perdono ogni criterio, ogni norma, si dissolvono.

Quindi io fo anche appunto alla Commissione di questo, perchè la Commissione, secondo me, non doveva ammettere che queste parole fossero inserite nel disegno di legge.

Già non comprendo perchè si sia sottratto questo disegno di legge agli Uffici e si sia inviato direttamente alla Commissione del bilancio. Questo è un altro appunto che io fo al Governo.

Crispi, *presidente del Consiglio*. Alla Camera.

Imbriani. Ma questa Camera fa quello che vuole il Governo.

Presidente. La Camera ha deliberato di deferire alla Commissione del bilancio questo disegno di legge.

Imbriani. Si sa che in questi tempi, quando Augusto parla, la Camera tace e approva. (*Ilarità*).

Presidente. Onorevole Imbriani, parli con deferenza dei suoi colleghi; io non posso ammettere che ella menomi l'importanza e la indipendenza delle deliberazioni della Camera.

Imbriani. Io non infirmo nulla.

Presidente. Quando fu fatta la proposta, lei avrebbe potuto opporsi.

Imbriani. La Camera è stata zitta e si è deliberato in fretta e furia, come si fa sempre quando si ha fretta. Se la Camera tace, consente; essa tacque, quindi si passò innanzi.

Presidente. Se le ripeto che la Camera deliberò espressamente.

Imbriani. Ma infine lasciamo da parte questa questione e veniamo al fatto. Il fatto è che ci si propone una legge la quale viola l'articolo 21 dello Statuto, e questa violazione ci si propone in nome degl'intendimenti del Re.

Ora questi intendimenti del Re per me non devono esistere, e quindi mi richiamo all'articolo 21 dello Statuto, il quale si esprime in questi termini:

" Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle principesse ed al dovario delle regine. "

Invece qui ci si propone una legge con la quale vengono, è vero, accordate lire 400 mila al figlio maggiorenne (l'unico per cui il Ministero abbia diritto di chiedere ora un appannaggio, che forse,

anzi probabilmente, non sarebbe consentito in questa cifra dalla Camera, perchè ognuno sa che si tratta di un principe ricchissimo il quale non ha bisogno delle nostre 400 mila lire), ma poi si autorizza il Re a prelevare da quest'appannaggio una somma a favore della famiglia del defunto principe.

Ma tutto ciò, se è comodo, non è costituzionale; nè è senza pericolo il porsi su questa via.

C'è già innanzi al Senato un disegno di legge contrario allo spirito dello Statuto, perchè mette i figli della famiglia del principe Amedeo fuori legge.

Ora a me piace, a me, democratico-radicale, piace proprio di difendere i diritti dei principi reali: perocchè, o signori, se oggi si violano i loro diritti, domani potranno essere calpestati i nostri. Si può forse abrogare la legge civile? Si possono forse metter fuori del diritto pubblico dei cittadini, unicamente perchè son nati nella famiglia reale? Io questo domando. Del resto, quel disegno di legge verrà dinanzi alla Camera, e spero che non sarà consentito.

Pel momento noi abbiamo da discutere quest'altro, e su quest'altro credo che la Camera non possa e non debba deliberare.

Io non vi dirò, come vi disse, altra volta, il nostro carissimo Fortis, buona memoria... (*Ilarità*) Buona memoria, per noi. Il quale diceva di riservare il suo voto, che " non poteva incondizionatamente essere accordato ad una legge che non corrispondeva ai nostri principii ed alle nostre idee in materia. „ Però, aggiungeva che non era se non una pura e semplice riserva. Io non sono uso a fare semplici riserve; dico schietto il pensier mio e propongo quello che mi pare giusto.

Se questo appannaggio voi date solo al principe Filiberto, signori, la misura è eccessiva; per un uomo ricco, l'Italia non può oggi dare 400,000 lire, mentre una miseria spaventosa affligge il paese, mentre il ministro dell'interno non si da pensiero di quelli che muoiono di fame a Canosa!

Se poi l'appannaggio deve essere dato incostituzionalmente non lo posso assolutamente approvare. Se si crede che si debba mutare l'articolo dello Statuto, si muti; io non vi ho nessuna, nessunissima difficoltà; si muti pure l'articolo dello Statuto, se questo spirito di accentramento, che si vuol dare alla famiglia reale, le fa comodo. A me pare che noi legislatori non possiamo infirmare neppure i diritti loro: ma infine, se si vuol fare si faccia pure; dopo aver elevata la mia libera voce, non aggiungerò altro.

Ma allora si modifichi l'articolo dello Statuto! Si dica che, oltre la lista civile, non si darà nessun appannaggio. Che il Re disponga pure a suo talento della lista civile che gli si dà. Dico *a suo talento* per un modo di dire; perchè io partecipo in questo all'opinione che manifestava il nostro Fortis (*Si ride*), e alla quale accedevano Quintino Sella e Desiderato Chiaves, l'opinione cioè che il Parlamento debba controllare la lista civile perchè la nazione deve sempre controllare i danari suoi.

Se, per esempio, venisse un Re, il quale invece di spendere la lista civile nel paese, volesse accumularla sui banchi di Londra, questo, perdio! non lo permetteremmo certo!

Io vorrei il controllo sulla lista civile, come vorrei il controllo su tutto: il controllo sulle spese di rappresentanza, che si dànno ai ministri e ai prefetti perchè le spendano, e non perchè le intaschino, come fanno molti prefetti di mia conoscenza. (*Ilarità — Commenti — Approvazioni*).

Dunque la mia proposta è chiara.

La lista civile che l'Italia dà al Re, voi sapete che dopo la Russia, è la più larga che ci sia in Europa (*Interruzioni*).

È la più larga che ci sia in Europa!

Voce. E l'Austria?

Imbriani. Anche di quella dell'Austria!

Dunque faccia il Re quelle divisioni e quelle elargizioni che crederà, fra tutti i principi della sua casa, dei denari che il paese gli accorda come lista civile.

Così sarà più decoroso per noi, sarà più decoroso per la famiglia reale e sarà anche più decoroso per il Principe il non dovere ogni volta venire a chiedere appannaggi al Parlamento. E siccome il Re ne ha abbastanza di lista civile io propongo l'ordine del giorno *puro e semplice* sopra la legge in-co-sti-tu-zio-na-le! (*Si ride — Mormorii — Segni di approvazione all'estrema sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coccapieller.

Coccapieller. Premetto che le mie idee sono tutte *à l'envers* (*Si ride*) di quelle esposte dall'onorevole preopinante. Prego poi la Camera di ascoltarmi benignamente come già ha ascoltato vari discorsi che ho pronunziati. (*Commenti*) Io non sarò lungo, ma dirò tali cose che spero indurranno la Camera ad accettare unanime la mia proposta. Io approvo il disegno di legge che ci viene presentato e credo che la Camera (meno

forse poche eccezioni) quasi unanimemente lo approverà. Però io mi permetto una osservazione che la Camera ed il Governo ed il presidente stesso della Camera...

Voce. Che c'entra?

Coccapieller ... vorranno riconoscere logica e giusta.

Se noi oggi troviamo denaro per i figli di un principe, perchè non li troveremo per i figli del popolo?

In Italia è sorta una mania di monumenti che realmente supera quasi l'infinito (*Ilarità*). Cerchiamo di surrogare ai monumenti qualche opera molto più degna per ricordare ai posteri la vita degli uomini illustri, e specialmente quei figli di Casa Savoia i quali ci hanno condotto in questa Roma che ci veniva contrastata da tutti i potenti della terra.

Chi sia stato il principe Amedeo di Savoia il nostro presidente ve lo ha detto, e vi ha talmente dimostrato le sue eccelse qualità, che credo in questa materia inutile interloquire.

Dopo l'illustre nostro presidente si sono succeduti in tutta l'Italia i conferenzieri, e qui a Roma si è anche costituito un Comitato per erigere un monumento al Principe.

Permettetemi che io vi dica francamente che non posso associarmi a questo Comitato composto di uomini che cercano per i loro fini di innalzarsi; infatti una Società molto vasta, quella che porta sul suo labaro il nome di Giuseppe Garibaldi, la Società dei cuochi e camerieri ed arti affini (*Si ride*) ha creduto bene di rispondere al principe Colonna con una lettera che realmente potrebbe far epoca negli annali della storia, perchè ha detto al principe il fatto suo. (*Commenti*).

Signori, mentre si approva il disegno di legge presentato dal Governo, faccio appello al vostro criterio, al vostro senno, a quegli alti concetti a cui vi siete sempre ispirati in momenti solenni, al nobile vostro cuore, perchè vogliate prendere in considerazione lo stato attuale miserabilissimo in cui versano gli operai di Roma. (*Rumori*).

La giustizia, onorevoli colleghi, deve essere uguale per tutti indistintamente, e se... (*Interruzione dell'onorevole Salaris*). Prego l'onorevole Salaris di stare tranquillo e di non interrompermi. (*Ilarità*).

Presidente. Onorevole Coccapieller, non si rivolga ai colleghi, ma al presidente.

Coccapieller. Sì, la legge deve esser uguale per tutti; e dobbiamo occuparci delle miserrime condizioni in cui versano gli operai della capitale perchè, onorevole Salaris, essendovi qui la Camera, il Senato, la Dinastia, gli ambasciatori esteri ed il Vaticano, a cui voi concedeste le guarentigie uguali a quelle del Monarca; qui in questa Roma dobbiamo lavorare tranquilli e non esporci a vedere una seconda edizione dell'8 febbraio. Ebbene, non si illudano nè il Governo nè la Camera; la miseria, la fame regnano sovrane qui entro Roma.

Voci. Anche fuori.

Coccapieller. Il Governo può ben studiare il modo di migliorare queste condizioni; ma, signori, tocca alla Camera principalmente di apprestargli i mezzi. Il Governo potrà presentare fra non molto, io lo spero, un disegno di legge per iscongiurare i mali che dal 70 ad oggi si sono gravati su Roma per opera degli amministratori comunali e governativi; ma sarebbe ingiusto il volere accumulare sul capo dell'onorevole Crispi e dell'onorevole Fortis (*aah!*) i mali che potranno succedere, come quelli che successero l'8 febbraio, se la Camera non appresta i mezzi con cui il Governo possa ovviare a quei mali.

Pensiamo dunque alla famiglia del defunto Principe e dico la famiglia perchè, me lo permetta l'onorevole Imbriani, il disegno di legge presentato dal Governo non poteva che riguardare direttamente il primogenito della casa di Amedeo di Savoia; ma i minorenni e la vedova, quantunque ricchi, ditemi, signori, non avranno diritto di avere anche essi una parte adeguata di quell'appannaggio che lo Statuto assegna ai principi di casa Savoia?

Signori, non mi dilungherò nello esporre i fatti dal 59 ad oggi... (*Rumori*) ... per dimostrare ciò che ha fatto questa illustre Casa, principiando da quel grande, che fu Vittorio Emanuele, il padre della patria.

Se i figli di Amedeo non hanno fatto ancora la prova delle armi, credo che, quando venisse la occasione, essi sarebbero al loro posto di combattimento contro i nemici della patria.

Non facciamo dunque questioni piccole, facciamone delle grandi. Ebbene, qui a Roma si è abbandonato totalmente un grande numero di lavoratori ai quali è piombata addosso una gravissima crisi; e perchè? Per la cattiva amministrazione dei governatori passati.

Lasciar correre le cose per la lor china sapete qual risultato produca; si viene poi alla Camera con un cumulo d'interpellanze per domandare al capo del Governo: diteci come avete provveduto.

Ma, signori, io credo che la Camera debba

essere la prima a provvedere; e perciò son persuaso che nessuno di voi ricuserà di approvare la mia proposta, con la quale si autorizza il ministro dell'interno ad inscrivere nel suo bilancio una somma di 5 milioni di lire per... (*Vivi rumori*).

Signori, lasciatemi parlare... per l'acquisto di quei corpi di case già in costruzione che non verranno mai costruite. (*Si ride*). Perchè voi avete visto che razza di costruttori sia piombata qui in Roma, come se fosse stata la vigna dei... non dirò la parola. Ebbene, io credo che il Governo potrà, con la somma che la Camera quest'oggi gli accorderà, compiere quei corpi di case più adatti che troverà in Trastevere, ai Monti, all'Esquilino, fuori portà Salaria per adattarli a case degli operai, i quali vivono peggio dei suini (*Ilarità*) in catapecchie contro le quali protesta la legge sull'igiene che noi abbiamo già approvato.

Accogliendo la mia proposta, voi farete opera assai meritoria, perchè quelle case saranno denominate col nome di Amedeo di Savoia e ricorderanno agli operai il Principe benefattore ed il vincolo indissolubile che lega il popolo e la dinastia; perchè voi sapete quanto i torinesi amassero quel valoroso Principe benefattore: vogliate adunque, o signori, approvare la legge per i figli del Principe, ma con quella medesima mano approvate anche la legge a pro di questi disgraziati operai di Roma che languono nella fame, essi, le loro mogli, i loro figli.

Così fra qualche giorno il ministro, con quell'attività, con quella forza d'iniziativa che lo distinguono, potrà porre mano ai lavori e rialzare lo spirito abbattuto di questi disgraziati.

E qui giova ricordarvi, o signori (piaccia o non piaccia a qualcuno) che in certi momenti, in cui invece di governare il Governo governava la piazza, io ho potuto rendere qualche servizio; giova ricordare che i fatti dell'8 febbraio successero dopo che io venni qui alla Camera ed esposi lo stato delle cose. Allora rimasi inascoltato; ma badate bene che accaddero i fatti dell'8 febbraio come fra qualche giorno accadrà qualche cosa di molto più serio. (*Rumori*).

Una voce. Crepi l'astrologo!

Coccapieller. Se voi non allontanate la fiumana, signori, ne sarete voi responsabili. (*Rumori*) C'è poco da gridare perchè i fatti mi hanno dato sempre ragione.

Signori, voi dovete provvedere alla quiete di Roma. Gli *oh!* e gli *ah!* non valgono. Se non mi ascolterete, prenderò il fare dell'onorevole Imbriani (*Si ride*), e vi dirò francamente che la Camera e non il Governo sarà responsabile di ciò che sarà per accadere. Perchè è la Camera, o signori, che deve provvedere e che deve dare i denari al Governo perchè li spenda bene.

Ho udito l'onorevole Salaris e l'onorevole Papa dire che la miseria è in tutta Italia, ma almeno, signori, provvedete a che la capitale del regno (*Ilarità*) non sia l'emblema della miseria.

Di Sant'Onofrio. Del resto d'Italia che gl'importa!

Coccapieller. L'emblema della miseria, ve lo ripeto; perchè i muratori, i mattonatori, gli stuccatori, gl'imbianchini, i tintori, i falegnami, i fabbriferrai (*Risa*), gli ottonai, i vetrai, tutte le arti e i mestieri insomma, vivono nella più squallida miseria.

Lo volete o no comprendere che non si è sostituito niente alle feste che si facevano una volta, (*Oh! oh!*) e che davano da campare a tanta gente? Voi che fate *oh! oh!* (*Ilarità*) badate che una seconda edizione dell'8 febbraio sarebbe tutta a danno vostro, non a danno del Governo.

Io lascio gli *oh!* e gli *ah!* e torno a fare appello al vostro cuore, ricordandovi che fra non molto il Governo dovrà risolvere questa grave questione di Roma, e certamente dovremo votare dei milioni, perchè con le chiacchiere non si fa niente: per dare da mangiare agli affamati ci vuol altro che degli *oh!* e degli *ah!*.

Ora, o signori, io credo che i cinque milioni, che voi oggi vorrete approvare, non saranno che un'anticipazione sulla cifra che il Governo vi chiederà tra breve per fare di questa Roma veramente la capitale d'Italia, della terza èra di civiltà.

Io mando al presidente la mia proposta. Se la Camera crederà di approvarla, l'approverà; altrimenti non mi resterà altro che approvare il disegno di legge, perchè a coloro che ci hanno riuniti qui in Roma, io non nego mai nulla.

Ma ricordatevi che ricadrà sopra di voi la responsabilità di ciò che potrà succedere se non approverete la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grimaldi, *relatore*. Poche parole occorrono, e poche ne dirò in nome della Giunta generale del bilancio, della quale ho l'onore di esprimere il pensiero a proposito di questo disegno di legge.

Noto prima di tutto, che non per tacito assentimento della Camera, ma per espressa sua votazione il disegno di legge fu deferito all'esame della Giunta. La Giunta ha un immenso lavoro innanzi a sè e non chiede che esso si aumenti con l'affidare a lei l'esame di altri disegni di legge.

Se ciò nonostante piace al Governo proporre, e alla Camera votare che le siano deferite altre proposte, essa farà come sempre il volere non del Governo, ma della Camera.

In secondo luogo mi occorre osservare che non è lecito a me, nè alla Giunta pronunziare alcun giudizio sul disegno di legge presentato dagli onorevoli ministri dell' interno e di grazia e giustizia dinnanzi al Senato del regno, e che riguarda la tutela delle persone appartenenti alla famiglia Reale. È un disegno di legge devoluto all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Quando verrà innanzi a noi, lo discuteremo. Allo stato attuale, prematuro non solo, ma sconveniente sarebbe qualsiasi nostro giudizio.

In quanto al disegno di legge che ci occupa, l'onorevole Imbriani accennò alle nobili tradizioni subalpine, nobili tradizioni che ricorda la Giunta, come le ricorda sempre la Camera. Debbo intanto notare, che quando si diè una occasione funesta simile a quella di oggi, quando, cioè, si verificò la morte del Duca di Genova, nel 10 gennaio 1855, quello che noi oggi facciamo con legge fu dal Parlamento Subalpino operato con una semplice variazione nel bilancio, e nessuno parlò sul modo e sulla sostanza della variazione avvenuta.

Oggi invece il Ministero ha creduto di presentare un disegno di legge, ed ha benissimo fatto. La Giunta ha creduto di accoglierlo, e ne ha dette le ragioni, e non può essere tacciata di alcun peccato d'incostituzionalità.

La Giunta non interpellò, come non poteva interpellare altri che il Governo in persona del presidente del Consiglio; e il presidente del Consiglio espresse quale era l' intendimento del Re. E se nella relazione è detto che la Commissione si associa al pensiero del Re, che fa parte del potere legislativo, non credo di aver detto alcuna eresia costituzionale.

Onorevoli colleghi! È certo che nell'attuale capitolo del bilancio figura l'appannaggio di lire 400,000 devoluto al compianto principe Amedeo di Savoia: nella stessa misura, nella stessa forma, la Giunta vi propone di attribuirlo al maggiorenne suo figlio.

L'interpretazione data all'articolo dello Statuto mi pare che sia la più riguardosa per le finanze dello Stato, in quanto che evita il caso di altre domande d'appannaggio, e consolida la spesa che a questo titolo è iscritta nel bilancio.

L'onorevole Imbriani ha parlato del controllo sulla lista civile. Non è il momento, non è mio incarico, nè incarico della Giunta di parlarne. Se dovessi esprimere un mio pensiero, e credo anche di poterlo esprimere in nome dei miei colleghi, sarebbe questo: che il controllo alla lista civile non c'è bisogno di farlo; esso si fa ogni giorno; non c'è opera pietosa, opera benefica, opera civile alla quale il Re non concorra. (*Bravo! Benissimo! — Applausi*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Non aggiungerò che una semplice parola.

Respingo la parola *sconveniente* pronunziata dal deputato Grimaldi, la respingo con tutte le forze dell'animo, perchè credo d'essere nel mio diritto allorquando esamino le proposte che ci presenta il Governo.

Questa parola *sconveniente* io la respingo.

Presidente Non era diretta a lei.

Grimaldi, *relatore.* Ho detto che era sconveniente esaminare un disegno di legge che sta davanti all'altro ramo del Parlamento.

Imbriani. Questo riguarda voi come Commissione, non me come deputato. Allora questa è una cosa chiarita, e ne sono lieto.

Grimaldi, *relatore.* L'ho detto chiaro.

Imbriani. Ora io ripeto, poichè, figlio d'un professore di diritto costituzionale, l'ho studiato un poco anch'io, l'ho imparato da mio padre; cotesto diritto, ripeto, affermato dall'articolo 21 dello Statuto è chiaro, non ci possono essere sottintesi. Quindi il pericolo evidente.

Gli altri principi, venuti ad età maggiore, potranno venire anch'essi a chiedere il loro appannaggio; non vi saranno più questi ministri, potrà anche non esservi più il Re che regna adesso, ed il Parlamento sarà obbligato dallo Statuto a stabilire i nuovi appannaggi.

Costituzionalmente questo è tanto chiaro come la luce del sole. Ci vuole una legge nuova, ci vuole una modificazione dello Statuto per impedire che ciò avvenga. Io credo che questa modificazione potrebbe essere stabilita, per il decoro della famiglia reale e per quello del paese stesso, fondendo tutti gli appannaggi nella lista civile. Il Re allora potrebbe egli stesso decidere e dividere come crede il danaro che la nazione gli concede. Ecco quello che ho detto.

Rispondo poi al fatto del controllo. Strappare un applauso con una parola di sentimento, è cosa facilissima. Io non ricorro a questo artificio neppure nei comizi; perchè anche nei comizi dico quello che sento, anche quando so che l'opinione di molti non è la mia.

Grimaldi, *relatore.* Chiedo facoltà di parlare.

Imbriani. Dunque non cerco di strappare gli applausi. Uno solo, uno solo è il grido che erompe dall'animo mio; perchè quando il capo dello Stato si conduce bene egli fa il suo dovere e non altro, ed un solo grido pronuncierò sempre energicamente, quello di: viva l'Italia!

Presidente. L'onorevole Grimaldi ha facoltà di parlare.

Grimaldi, *relatore.* Ringrazio l'illustre nostro presidente di aver spiegato la mia frase; io ho detto che sarebbe sconveniente l'entrare nell'esame di un disegno di legge che si trova presso l'altro ramo del Parlamento; lo esamineremo quando verrà in discussione tra noi.

In quanto agli applausi, io ho espresso il mio sentimento come l'onorevole Imbriani fa nella Camera e nei comizi. Egli parla degli applausi dei comizi, che non ha mai ricercati. Non so se io meriti quelli della Camera; certo non li ricerco; a ogni modo quando la Camera me li concede ne vado orgoglioso. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Farò una breve dichiarazione.

La proposta contenuta nell'articolo unico di questo disegno di legge è l'applicazione pura e semplice dell'articolo 21 dello Statuto, per cui non può dare luogo a difficoltà e a ragionevoli opposizioni. Ciò che mi fa peso è l'interpretazione restrittiva che la relazione vorrebbe dare a codesto articolo.

Io credo quell'interpretazione inopportuna e contraria alla lettera e allo spirito dell'articolo 21, il quale testualmente e chiaramente dispone doversi provvedere per legge all'appannaggio non solo de' capi stipite, ma di tutti i principi della famiglia e del sangue reale, quando abbiamo raggiunta la maggiorità.

Per la qual cosa, votando l'articolo della legge come viene proposto, dichiaro di non approvare l'interpretazione limitativa che si dà all'articolo 21 dello Statuto.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'onorevole Chimirri è nel vero. L'articolo 21 dello Statuto è così concepito:

" Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all' appannaggio dei Principi della famiglia e del sangue reale... „

Questa seconda parte è generalissima; lo Statuto vuole che tutti i Principi Reali abbiano un appannaggio.

L'onorevole Chimirri non dimenticherà quello che avvenne l'anno scorso in Inghilterra in occasione di una domanda fatta dal ministero per l'appannaggio ad un figlio del principe di Galles giunto alla maggiorità, e per la dotazione ad una figlia del medesimo principe, che doveva andare a marito.

Comprendo che le condizioni dei due paesi, parlo delle condizioni politiche, non sono le medesime.

In Inghilterra la lista civile non è sotto il regime statutario; è colà tutto consuetudine. Nondimeno la consuetudine aveva sempre stabilito che tutti i Principi dovessero avere appannaggio.

Il nostro articolo 21 non dà luogo a dubbi.

In Inghilterra si discusse se conveniva realmente dotare i figli dei figli del Re.

La questione era grave; e le due Camere, rispondendo alla domanda del Ministero, per dotare il primogenito del principe di Galles e la figlia che andava a marito, ne uscirono con una deliberazione, che divenne poi legge, per cui si aumentò al principe di Galles la lista civile, di altre 36,000 lire sterline all'anno, e si diede a lui la cura di pensare ai figli. Così, non si volle pregiudicare un diritto consuetudinario che le Camere avevano accettato; ma si volle, al tempo stesso, provvedere, lasciando la questione insoluta.

Non fu una indiscrezione, o signori, ricordare alla Camera quale sia stato il contegno del nostro Re, in questa occasione.

Il Re, le cui virtù tutti riconoscete, la cui generosità a tutti è nota, si preoccupò del sistema che l'articolo 21 dello Statuto prescrive, ed esternò il parere che dovesse in avvenire stabilirsi che le dotazioni dovessero unicamente limitarsi ai capi stipiti della famiglia reale. Fu un sentimento nobile che lo inspirò; ma questo sentimento non pregiudica l'avvenire: non fa che stabilire quello che, al presente, il Re desidera che sia fatto.

Ricordando la volontà augusta del Re, io non intendo di aver mancato al debito mio.

L'articolo 3 del nostro Statuto sapete meglio di me quello che dice: la iniziativa delle leggi è del Re e delle due Camere; quindi, la volontà reale può e deve manifestarsi nelle Camere; e noi, proponendo le leggi, non siamo che gli interpreti del pensiero reale.

È strano quindi il credere che le leggi possano essere nostre, mentre non sono che di iniziativa sovrana.

Ciò posto, la dichiarazione che fu fatta nella relazione della Giunta del bilancio, certo non pregiudica l'avvenire. È una dichiarazione che ha una importanza reale, ma del momento: le leggi non si modificano senonchè con legge; e quindi, se l'articolo 21 dello Statuto debba interpretarsi limitatamente nel senso che fu manifestato nella relazione della Commissione, tocca stabilirlo ad una legge speciale.

Dunque limitiamoci al fatto attuale, che nulla pregiudica per l'avvenire.

Una nobile volontà si è espressa nella Camera, e la Camera non può che lodarla: ho creduto mio dovere manifestarla, e, ciò facendo, non adempio che a ciò che la legge esigeva da me.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. È strano come l'articolo 3 dello Statuto, che è così chiaro: " il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato e quella dei deputati „ possa essere interpretato nel senso che il Ministero possa recare alla Camera il desiderio o la volontà del Re. A me sembra stranissimo questo; perchè il Re è irresponsabile, è al di fuori di ogni discussione; il solo Ministero è responsabile di ogni proposta, di ogni parola, di ogni atto, qualunque esso sia, che faccia il Re. Questo prima di tutto.

Con la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice io non ho fatto che manifestare il sentimento e l'intelletto mio, e la mia convinzione, come quella di parecchi de' miei colleghi che siedono su questi banchi.

Tuttavia la ritiro; perchè mi riservo, o meglio ci riserviamo, di presentare apposito schema di legge per il quale nella lista civile, che all'inizio di ogni regno il Parlamento concede al Re, vengano inclusi tutti gli appannaggi ai figli, nipoti, pronipoti e progenie infinita della famiglia reale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Sono lieto di aver provocate le dichiarazioni fatte testè dall'onorevole presidente del Consiglio, le quali rispondono perfettamente al mio pensiero. Applaudo anch'io ai nobili ed elevati sentimenti, che ci vennero riferiti. Essi sono una prova novella del grande disinteresse dell'augusto rappresentante della Dinastia. Questo disinteresse non è nuovo. Ricordiamo tutti che, quando le angustie della finanza costrinsero il Governo a chiedere gravi sacrifici al paese, il patriottico esempio venne dall'alto, e la lista civile fu per volere del Re ridotta di alcuni milioni.

Per cui mentre ammiro il desiderio del Re, e i motivi, che lo ispirarono, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio che cioè la votazione di questa legge non implica alcuna limitazione al chiaro disposto dell'articolo 21, nè pregiudica i diritti, che quell'articolo assicura ai principi del sangue.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Dopo le ultime dichiarazioni del presidente del Consiglio e del presidente della Giunta del bilancio, per le quali è dimostrato che la volontà reale intenderebbe a modificare o temperare lo Statuto... (*Rumori, commenti*) noi che abbiamo difeso la dottrina della modificazione dello Statuto, per concorso dei poteri legislativi dello Stato, avremmo potuto esaminare questo disegno di legge, se tale concorso potesse verificarsi.

Ma dal momento che esso non si verifica, e che si propone una disposizione limitata ad un caso speciale, noi nel dubbio e nella incertezza in cui si involgerebbe il diritto statutario nazionale che potrebbe eventualmente esser ferito, dichiariamo (e ciò dico a nome di altri colleghi) che voteremo contro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione generale del bilancio.

Grimaldi, *presidente della Commissione del bilancio.* L'onorevole Chimirri col riferirsi a talune parole della mia relazione ha promosso una disputa assai grave, nella quale io sono dolente di non trovarmi d'accordo con l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Come, non è d'accordo?

Grimaldi, *presidente della Commissione del bilancio.* No. Io ho riportato nella relazione, come era mio dovere, quello che ho appreso dalla bocca dell'onorevole presidente del Consiglio, rappresentante del Governo, a cui la Giunta ha chiesto schiarimenti. L'onorevole presidente del Consiglio riferì quale fosse il criterio Sovrano nell'interpretare l'articolo dello Statuto.

È noto che qui non si tratta di modificare lo Statuto, ma solamente d'interpretarlo così come fu interpretata la consuetudine in Inghilterra giusta l'esempio ricordato dallo stesso presidente del Consiglio.

Secondo la lettera dello Statuto si dovrebbe stabilire un appannaggio per qualunque principe di famiglia reale, appena fosse arrivato alla maggior età, o appena avesse contratto matrimonio. Invece l'interpretazione dello Statuto

come è riferita nella mia relazione, importerebbe due appannaggi soli, come sono iscritti oggi nel bilancio, l'uno per il duca di Genova, l'altro per il duca di Aosta, col peso nei due capostipiti di provvedere sull'appannaggio stesso ai principi delle loro famiglie.

Questa interpretazione mi pareva così delicata, così riguardosa alle finanze dello Stato, che credetti mio debito di inserirla in un documento parlamentare.

Io non mi preoccupo dell'avvenire: è certo però che l'interpretazione sovrana trasmessa a noi per bocca del presidente del Consiglio è talmente delicata e generosa, che non mi par possibile che la Camera italiana possa anche in avvenire dipartirsene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. L'onorevole relatore, pur riconoscendo la gravità della questione, che ho sollevato, di chiara di non dividere la mia opinione. Ne sono dolente, ma spero che vorrà almeno convenire in questo, che una Commissione chiamata a riferire sopra uno speciale disegno di legge, non può arrogarsi il dritto d'interpretare autenticamente e menomare per via indiretta le disposizioni statutarie.

Oggi noi siamo chiamati non a modificare, ma ad applicare l'articolo 21 dello Statuto.

A tenore di questo articolo, il primogenito del compianto duca d'Aosta, divenuto maggiorenne, ha diritto ad un appannaggio conveniente. Questo suo dritto è incontestabile ed incontestato, limitiamoci dunque a riconoscerlo: applichiamo a questo caso le chiare disposizioni dello Statuto, e non preoccupiamo con inconsulte ed intempestive deliberazioni l'avvenire.

Se la Casa regnante ci dà l'esempio dei generosi sentimenti, la Camera deve corrispondervi custodendo i dritti dei principi con la stessa cura, con la quale tutela i dritti dei privati.

Ognuno faccia il suo dovere; l'augusta persona che manifestò quei nobili sentimenti abbia il nostro plauso e quello della nazione, ma noi facciamo il debito nostro, applicando fedelmente ed a favore di tutti le disposizioni dello Statuto.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Coccapieller ha presentato una proposta che non so definire se sia un articolo di legge od un ordine del giorno.

Ne do lettura:

" La Camera memore dei servigj prestati al paese dall'illustre defunto Principe Amedeo Duca d'Aosta, delle sublime sue qualità, non esclusa quella di grande benefattore, nell'approvare unanime l'appannaggio ai membri della sua famiglia, volendo onorare e seguire le orme di lui, autorizza il ministro degl'interni ad inscrivere nel suo bilancio la somma di cinque milioni di lire per acquistare cinque corpi di case, già in costruzione, per ridurle a case operaje per i lavoratori di Roma, i quali, attraversando in questo momento una terribile crisi, mancano del pane necessario per sostentare la vita delle loro famiglie; ridonandoli così al lavoro di costruzione, in attesa del disegno di legge che sarà per presentare il ministro degl'interni per far di Roma la Capitale reale della terza êra di civiltà.

" Il Governo intitolerà queste case operaje dal nome dell'illustre Principe benefattore Amedeo di Savoja, per conservarne perenne la memoria nelle classi lavoratrici. "

Onorevole Coccapieller, io la pregherei di non insistere in questa sua proposta, per non pregiudicare una questione di principio, che deve stare a cuore a lei come a tutti noi; perchè cioè non appaia, quando non si approvasse la sua proposta, che la Camera italiana non voglia dare il suo concorso per i bisogni che possono sussistere in Roma.

La prego dunque di non insistere; tanto più che come articolo di legge la sua proposta non avrebbe qui luogo, e bisognerebbe che fosse votata come raccomandazione. Ora basta che la Camera ne abbia avuto conoscenza, e rimanga negli atti del Parlamento.

Se poi insiste....

Coccapieller. Io ho fatto il debito mio e basta. Credo che la Camera avrebbe dovuto annuire a questa proposta; del resto, *verba volant, scripta manent.*

Presidente. Allora non insiste?

Coccapieller. Dichiaro di votare l'appannaggio. Pel resto, non insisto per ora.

Presidente. Rileggo l'articolo unico:

" L'appannaggio di lire 400,000 assegnato con la legge del 30 giugno 1867, n. 3761 al Principe Amedeo di Savoia è continuato al figlio maggiorenne Principe Emanuele Filiberto, Duca d'Aosta.

" Sulle lire 400,000 sarà dal Re prelevata una somma annua a favore della famiglia del Principe Amedeo di Savoia. "

Non lo pongo ai voti per alzata e seduta, per-

chè, come la Camera sa, il regolamento dispone che le leggi di un solo articolo siano approvate soltanto a scrutinio segreto.

Si faccia la chiama.

Pullè, *segretario, fa la chiama.*

Prendono parte alla votazione:

Agliardi — Amadei — Andolfato — Arbib — Auriti.

Baccarini — Baccelli Augusto — Baccelli Guido — Balestra — Basini — Basteris — Berti — Bertollo — Bertolotti — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Bonajuto — Bonasi — Bonfadini — Boselli — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Brunicardi — Bufardeci.

Cadolini — Cagnola — Calciati — Caldesi — Cambray-Digny — Canzi — Cappelli — Carcano — Cardarelli — Carmine — Carnazza-Amari — Casati — Cavalieri — Cavalletto — Cefaly — Cerruti — Chiala — Chiara — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Coccapieller — Cocco-Ortu — Cocozza — Coffari — Colaianni — Colonna-Sciarra — Comin — Compagna — Compans — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Costantini — Crispi — Cucchi Francesco — Curzi — Curioni.

D'Adda — Damiani — D'Ayala-Valva — D'Arco — De Bassecourt — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — De Mari — De Riseis — De Rolland — Di Baucina — Di Belmonte — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Camporeale — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ellena — Episcopo — Ercole.

Fabrizj — Fagiuoli — Falconi — Falsone — Farina Luigi — Farina Nicola — Fazio — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Filì-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Flauti — Florenzano — Fornaciari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Francica — Franzosini — Facheris.

Gagliardo — Galimberti — Galli — Gallotti — Gamba — Garelli — Garibaldi Menotti — Gatti-Casazza — Geymet — Gerardini — Giampietro — Gianturco — Giolitti — Giordano Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Giusso — Gorio — Grimaldi.

Imbriani-Poerio — Indelicato — Inviti.

Lacava — Lagasi — Lanzara — La Porta — Lay — Lazzarini — Lazzaro — Levi — Lucca — Lucchini Giovanni — Luzi.

Maffi — Maldini — Marcatili — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Martini Ferdinando — Marzin — Massabò — Maurogònato — Mazza — Mel — Merzario — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Minolfi — Modestino — Mordini — Morelli — Morin — Mussi.

Nicolosi — Nocito.

Odescalchi.

Pais Serra — Pandolfi — Panizza — Papa — Papadopoli — Pasquali — Passerini — Pavoncelli — Pellegri — Piacentini — Pianciani — Plebano — Poli — Pugliese Giannone — Pullè.

Racchia — Randaccio — Ricci Vincenzo — Righi — Rinaldi Antonio — Rizzardi — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rosano — Roux — Ruspoli — Romano Adelmaro.

Sacchi — Sacconi — Salaris — Saporito — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Senise — Serra Vittorio — Siacci — Simeoni — Solimbergo — Solinas Apostoli — Speroni — Sprovieri.

Quartieri.

Tasca — Tegas — Tenani — Teti — Tittoni — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Tortarolo — Tubi.

Ungaro.

Vacchelli — Valle — Villa — Vollaro.

Zanardelli — Zanolini — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Adamoli — Angeloni — Anzani — Araldi — Arnaboldi.

Baldini — Barazzuoli — Baroni — Barracco — Barsanti — Bastogi — Borromeo — Brunialti — Bruschettini — Buttini Carlo.

Cañero — Campi — Capoduro — Cavallotti — Cittadella — Clementi — Colombo — Conti — Cordopatri — Cremonesi — Cucchi Luigi.

Di Breganze — Di Groppello — Dini — Di San Giuliano — Elia.

Fabbricotti — Fabris — Fani — Franzi — Frola.

Ginori — Giovannini — Giudici Gio. Battista — Guglielmi.

Maranca Antinori — Marchiori — Marin — Martini Gio. Battista — Melodia — Mensio.

Nasi — Novelli.

Orsini-Baroni.

Pascolato — Patamia — Peirano — Penserini — Peruzzi — Petriccione — Petroni Gian Domenico — Petronio — Picardi.

Raggio — Reale — Ricotti — Rossi.

Sani — Sanvitale — Sardi — Scarselli — Silvestri — Sola — Suardo.

Tabacchi — Taverna — Toaldi — Torrigiani.
Vayra — Vigoni.
Zuccaro.

Sono ammalati:

Armirotti.
Badini — Bonghi.
Costa Andrea.
De Cristofaro — Della Valle.
Florena.
Genala — Guglielmini.
Luciani.
Maluta.
Narducci.
Palitti — Paroncilli — Pignatelli — Plastino.
Ruggi.
Salandra — Sanguinetti Adolfo — Sorrentino.
Vigna.

Sono in missione:

Gandolfi.
Mocenni — Morra.
Velini.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno.

Giuramento dei deputati Facheris e Romano.

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli Facheris e Adelelmo Romano, li invito a giurare. (*Legge la formola*).

Facheris. Giuro.

Romano A. Giuro.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Morelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Morelli. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge " *Proroga al 31 dicembre 1890* per i poteri conferiti al Collegio arbitrale Silano. "

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Tubi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Tubi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: " Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888 col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine, rispetto all'acido acetico, alla saccarina e ad altri prodotti chimici. "

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Discussione del disegno di legge circa l'ammissione e le promozioni nella magistratura.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per disposizioni circa l'ammissione e le promozioni nella magistratura.

Onorevole ministro di grazia e giustizia, accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione?

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Sì, con riserva quanto ad alcune modificazioni.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

D'Ayala-Valva, *segretario, legge.* (Vedi *Stampato* n. 5-A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Righi, *relatore.* Domando di fare una dichiazione.

Presidente. Nè ha facoltà.

Righi, *relatore.* A rendere più semplice che sia possibile la discussione sull'attuale disegno di legge, avverto che dal maggio in poi vennero presentate alla Camera, più o meno ufficialmente, varie petizioni per parte di giovani uditori, di giovani aggiunti giudiziari e di giovani pretori che hanno già subito gli esami per essere ammessi ad essere pretori. Essi mostrarono il dubbio che le attuali disposizioni di legge possano turbare, o menomare in qualsiasi guisa, il diritto già acquisito.

A dire la verità, la Commissione non ha potuto comprendere donde derivasse un dubbio simile, sia perchè è distrutto dal canone generale della non retroattività della legge, sia perchè nel disegno di legge del ministro non c'è ombra di accenno che vi si voglia derogare. Ad ogni modo, siccome il dubbio è sorto, a semplificare la discussione, pel caso che il dubbio stesso fosse condiviso da qualcuno dei colleghi, dichiaro, a nome anche del ministro, che siamo d'accordo che le disposizioni della presente legge non saranno attuabili che posteriormente alla sua promulgazione.

Presidente. Ella parla a nome della Commissione, onorevole Righi?

Righi, *relatore.* Ma di pieno accordo con l'onorevole ministro. Ho fatto questa premessa all'unico scopo che la discussione non abbia ad aggirarsi su questo dubbio, che *a priori* rimane affatto distrutto.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* È vero ciò che ha detto l'onorevole relatore, che non s'intende punto d'infirmare i diritti che fossero acquisiti. Ad ogni modo ammetterà l'onorevole Righi

che siccome non è possibile tutto prevedere, di ciò si occuperanno appunto le disposizioni transitorie, di cui è parola nell'ultimo articolo del disegno di legge.

Presidente. L'onorevole Bobbio ha facoltà di parlare.

Bobbio. Onorevoli colleghi. I concetti riformatori di questo disegno di legge, cui s'ispirò il pensiero dell'illustre ministro e quello dell'onorevole Commissione, si restringono essenzialmente a due criteri: rendere più difficile la prova d'esame per coloro che aspirano agli uffici della magistratura, rendere più efficace e più pratico il tirocinio. Io non parlerò di quell'altra riforma che il disegno comprende, la quale toglie agli uditori il diritto di scegliere nella carriera giudiziaria la via del pretorato, o quella dell'aggiuntato giudiziario.

Il disegno consacra un principio di uguaglianza che nella pratica veniva offeso, perchè l'ufficio di pretore, più presto rimunerato, veniva preferito per ragioni economiche dalla più parte dei candidati, non sempre inferiori di merito nè meno valenti di coloro che, agiati, potevano attendere i tre e più anni di tirocinio gratuito prima di essere ammessi alle funzioni giudiziarie, in qualità di aggiunti.

Dove temo che il ministro e la Commissione, soverchiamente confidino, è quando dall'allargamento delle materie su cui il candidato deve fare esperimento di concorso e dalla maggiore severità degli esami si attendono risultati più favorevoli al loro intento. Perocchè è necessario ricordare che agli esami di uditorato, che sono quelli che aprono la via al tirocinio delle funzioni giudiziarie, necessariamente, non possono presentarsi che giovani i quali hanno da poco tempo ultimato i corsi universitari, giovani che hanno viva memoria di studi recenti, ma non certo sicura dottrina, da cui si possa ragionevolmente pretendere prove d'esame difficoltose, e di indole non esclusivamente teoriche.

Il disegno di legge nell'esame di uditorato aggiunge alla prova per iscritto quella orale, ma neppur questa, a mio avviso, affida che sia per dare un criterio sicuro di ragguaglio e di paragone per valutare il merito dei candidati.

Quando straordinario è il numero dei concorrenti la difficoltà di comparare il merito e la superiorità dei candidati è grandissima, nè il demandare il giudizio ad una Commissione unica scema quella difficoltà.

Nella Commissione, per necessità numerosa, ciascun commissario giudica con criteri propri che male consentono una norma graduabile sul merito comparativo fra i molti concorrenti.

Se agli studi universitari, non sovrastassero quei grandi lutti di cui parlava l'onorevole Martini pochi giorni or sono con grande competenza alla Camera, io non crederei necessario l'esame teorico di uditore per chi aspira alla carriera giudiziaria, bastando a mio avviso, quello di laurea, che nella sostanza comprende tutte le materie speciali su cui si rinnova l'esperimento per il titolo di uditore.

Quando poi si voglia ritenere questo esame necessario per la classificazione comparativa del merito dei candidati, la quale all'inizio della carriera deve esser fatta almeno una volta, senza dare alla medesima importanza soverchia, io mi acconcerei ad accettare i criterii del progetto, convinto però che questo esame teorico e dottrinale per l'età e gli studi dei concorrenti non è prova sicura per giudicare nè della loro attitudine nè sempre della loro capacità, all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Ma non credo di dover insistere su questo argomento. La stessa onorevole Commissione per mezzo del suo relatore, onorevole Righi, se io ho ben letta la sua erudita relazione, consente in ciò che da questi esami per quanto difficili e severi non si possa assumere un criterio assoluto per determinare e graduare il merito dei concorrenti, convenendo lo stesso onorevole relatore che non si possa pretendere più di quanto possono dare i giovani per gli studi fatti e la dottrina acquisita nelle scuole secondo la media comune dello sviluppo intellettuale; che se vi saranno casi di intelletti veramente privilegiati, cui la Commissione ritenne doversi applicare una speciale disposizione di legge per elevarli al disopra di tutti gli altri, creandoli uditori di Corte di appello, questi casi saranno l'eccezione, e però confermeranno la regola che io mi sono proposto di dimostrare.

Dove, a mio avviso, la severità degli esami non dovrebbe avere limiti, severità che dovrebbe apparire quasi crudele è negli esami pratici per l'abilitazione reale alle funzioni del magistrato, che chiudono il periodo del tirocinio.

Qui si ha diritto di pretendere capacità pratica, e sicura dottrina, perchè i vittoriosi del concorso saranno gli arbitri dei diritti, degli averi, e della libertà dei cittadini.

Ora, anche sotto questo punto di vista, la legge nuova, secondo l'intendimento del ministro proponente, come della Commissione, tende ad avere più sicura prova di attitudine alle funzioni giu-

diziarie; ma a me pare che essa non raggiunga o possa raggiungere questo scopo.

Nel progetto è detto che gli uditori, i quali hanno superato la prima prova d'esame, dopo 18 mesi potranno presentarsi a fare l'esame di Stato, poichè si suppone che in questi 18 mesi il tirocinio pratico si sia fatto in guisa da dare, non solo una norma sicura delle cognizioni del candidato, ma da affidare che realmente di questa cognizione egli ne abbia dato prova nell'esercizio delle attribuzioni che a lui possono essere deferite durante il periodo dell'uditorato.

Ora, se io leggo, o signori, il disposto dell'articolo 4, non mi pare che gl'inconvenienti che oggi nell'attuale ordinamento giudiziario si deplorano, scompaiano interamente.

Io vedo che gli uditori sono destinati con decreto ministeriale ai Collegi giudicanti, agli Uffici del pubblico ministero ed alle preture, poco diversamente da quanto era stabilito dalla legge antecedente, ed il periodo del tirocinio non mi pare che si esaurisca nell'esercizio di funzioni diverse, e in modo differente dal precedente ordinamento.

Desidererei che l'onorevole ministro mi rassicurasse intorno agli intendimenti suoi e ai risultati che egli si ripromette dalla legge nuova, e così pure alla onorevole Commissione chiederei quali siano i miglioramenti che essa ritiene possibili da questa disposizione. Applicare un uditore ai collegi giudicanti è presto detto, ma quali sono le funzioni dei collegi giudicanti che a questi uditori praticanti possono essere deferite? Applicare l'uditore all'Ufficio del pubblico ministero si può dire in disposizione di legge, ma non si capisce quali siano le funzioni delicate e importanti di quell'ufficio, che praticamente egli possa esercitare.

Negli uffici del Pubblico Ministero, che trattano essenzialmente affari penali, agli uditori non possono essere deferite che funzioni di poca o nessuna importanza. Il procuratore del Re, il capo ufficio, che ha responsabilità così gravi e così delicate difficilmente affiderà il disbrigo delle sue difficili funzioni alla inesperienza del praticante.

Nè processi penali di grande importanza, nè indagini istruttorie di gravi reati potranno esercitare l'uditore nel tirocinio della magistratura.

Il tirocinio riuscirà inefficace nel più dei casi, chè la pratica delle funzioni giudiziarie non può formare magistrati idonei e provati quando essa non può esercitarsi praticamente nelle abituali contingenze della vita giudiziaria.

Questo è uno degli inconvenienti, su cui io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, perchè so quanto egli sia animato da un giusto sentimento verso la magistratura, dal sentimento di elevarla non solo nel concetto di sè stessa, ma nel cospetto delle popolazioni che debbono ad essa ricorrere con fiducia e con sicurezza.

Inconveniente più grave, a mio avviso, si riscontra nella disposizione dell'articolo 4 che regola tutta la materia riferentesi al tirocinio dell'uditorato. L'uditore, addetto ad uno di questi uffici, dovrà presentarsi dopo 18 mesi all'esame di Stato il quale può cadere su materie ben diverse da quelle sulle quali avrà dato prova di speciale attitudine, ed acquistato relativa esperienza.

L'uditore che ha compiuto il proprio tirocinio presso l'ufficio del Pubblico Ministero, avrà acquistato cognizioni di diritto penale ma dovrà, presentandosi all'esame pratico, dare un esame difficilissimo di diritto civile. Lo stesso avverrà in caso contrario a coloro che il tirocinio dell'uditorato avranno esaurito nel disimpegno di funzioni giudiziarie di rito civile e commerciale.

Gl'inconvenienti che io noto sono nella pratica così gravi, che tutti gli uffici del Pubblico Ministero presso i tribunali, se interpellati, darebbero, opino, risposta conforme alle mie affermazioni. Infatti richiedonsi nell'esame cognizioni pratiche al candidato che esercitò durante il tirocinio le facoltà del suo ingegno sopra discipline diverse tali da rendere non solo oltre misura difficile l'esperimento, ma anche illusorio quasi sempre il risultato della prova.

Confido che l'onorevole ministro e la Commissione conforteranno l'animo mio con opportune spiegazioni intorno al modo col quale daranno opera a rendere veramente efficace il periodo del tirocinio, togliendo di mezzo gli inconvenienti, che sono conseguenza, come l'onorevole ministro certamente sa, dell'attuale ordinamento giudiziario, una delle cagioni, e non l'ultima, per cui tanto si discute e tanti lagni si levano intorno alla declamata decadenza della magistratura.

Fatte queste brevissime osservazioni, le quali riflettono piuttosto il modo di attuare la legge e che non hanno carattere di censura alla legge stessa che io approvo, solo desidererei che la discussione mi convincesse che essa sarà per riuscire una legge veramente riformatrice e progressiva.

È assoluto bisogno di modificare il metodo di tirocinio alle funzioni giudiziarie per aprire ai giovani magistrati una nuova via di pratica effi-

cace e di utile insegnamento. Per questo mi riprometto che il ministro e la Commissione non faranno mal viso alle mie osservazioni.

Sotto un altro punto di vista esaminato il presente progetto di legge, in rapporto cioè alle disposizioni che riflettono i due ordini di funzionari, (funzionari applicati all'ufficio del Pubblico Ministero e quelli applicati alla magistratura giudicante), io voglio sperare che l'onorevole ministro non vorrà, con questo disegno di legge, aver detto l'ultima parola.

Troppi e gravi inconvenienti derivano dallo esercizio simultaneo delle due funzioni, e da tanto tempo si deplorano, chè l'onorevole ministro avrà tutta la intenzione di porvi riparo, e riparo stabile ed efficace. Questo disegno, a mio avviso, tali inconvenienti non toglie di mezzo. Si potrà, applicandolo, rendere il conflitto men grave; ma è un fatto che, nella sostanza, gli inconvenienti rimangono.

È grave, o signori, e urta non solo il sentimento di coloro che per necessità di ufficio, attendono alle cause forensi, ma ancora il senso comune, il vedere dopo i 20, dopo i 30 anni di esperimentata attitudine negli uffici del Pubblico Ministero applicati alla risoluzione delle questioni civili, specialmente nella magistratura superiore, funzionarii i quali del diritto civile per lungo disuso son fatti, se non immemori, meno esperti.

Ben è vero che la cultura generale dottrinaria non scompare nei magistrati; ma è vero del pari, che nella risoluzione delle più gravi e difficili questioni di diritto si debbono affidare le popolazioni che i magistrati sono di provata capacità nella agitata materia.

Ed impedire lo spettacolo di certe sezioni di Corti di appello composte interamente di magistrati che provengono dall' ufficio del Pubblico Ministero.

Avviene allora che quasi scompare la guarentigia della collegialità delle discussioni e delle risoluzioni giuridiche, ritenendosi da tutti in questi casi che il vero giudice sia quel solo riconosciuto per specialità di studi competente a risolvere la controversia.

Ciò nuoce al prestigio della magistratura.

Ricorderò ancora all'onorevole ministro gli inconvenienti che solleva il predominio che esercita l'autorità del Pubblico Ministero sui collegi giudicanti; specialmente presso i tribunali di minore importanza.

Quivi il Pubblico Ministero è l'arbitro appassionato dei giudizi nelle cause penali, egli esercita sul collegio quasi diritto di vita e di morte.

Non è sempre buona cosa richiedere pareri e segrete informative sul merito e le attitudini dei magistrati giudicanti all'ufficio del Pubblico Ministero.

Nelle alte cariche della magistratura i procuratori generali presso le Corti di appello e presso la Cassazione, debbono esser tenuti in alta considerazione.

Ma molte volte questi alti funzionarii non fanno che riferire le informazioni dei funzionari minori. Quindi deferire agli stessi una fede cieca intorno ai provvedimenti che riguardano i funzionarii della magistratura giudicante solleva qualche volta inconvenienti che appassionano la pubblica opinione, con danno evidente della dignità e della indipendenza della magistratura stessa nel pensiero delle popolazioni. Sulla necessità di rendere indipendente in tutto la magistratura dagli ufficiali del potere esecutivo troppo si è detto, e bene lo ricorda l'onorevole ministro, perchè io mi creda in obbligo di aggiungere altre considerazioni in proposito, e nella discussione generale di questo disegno di legge. Al quale disegno io darò voto favorevole nella ferma speranza che il ministro guardasigilli e la onorevole Commissione mi daranno assicurazioni che per il modo col quale intendono di applicare la legge nuova, essa sarà per riuscire veramente riformatrice, e migliore della legge attuale, perocchè sarebbe vana fatica quella spesa ad applicare una legge la quale se non peggiora, non migliora la precedente, ma lascia come si dice, il tempo che trova! *(Bravo! Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

Rinaldi Antonio. Io do volentieri il mio voto favorevole a questo disegno di legge perchè parmi che con esso cominci la serie dei miglioramenti veri che si intendono apportare alla magistratura. E lo do tanto più volentieri, perchè vedo che, ponendosi da un canto per ora le questioni, talvolta accademiche, degli organici, si mette veramente il dito sulla piaga.

Cassazione o terza istanza, opinamento o doppia conforme, giudice unico o collegiale, tutti i sistemi possono essere buoni, purchè si abbiano buoni magistrati; mentre il sistema più dottamente escogitato potrebbe riescir vano alla prova, quando dovesse affidarsi a mani imperite o ad anime svogliate.

Consenta la Camera che io ricordi una gloria del Napoletano, la istituzione cioè del Sacro Regio Consiglio, il quale salì tant'alto da far dire al celebre giureconsulto Filippo Decio: *Terret me aucto-*

ritas sacri regii consilii. I requisiti di quei magistrati furono così riassunti nella prammatica IIª *De officio Sacri Regii Consilii:* " Debent esse docti, graves, severi, insontes, iusti, faciles, lenesque, qui in judiciis exercendis, non precibus, non praetio, non amicitia, non odio, non denique ulla re corrumpantur. „ E si giunse a questo, con le celebri istruzioni di Carlo V e di Filippo II, le quali scendevano ai più minuti particolari circa le nomine, le promozioni, la vita corretta e ritirata dei magistrati.

Verso la fine del secolo XVIII queste istruzioni non si attuavano più, essendo diventate una semplice notizia storica, e il Sacro Regio Consiglio discese a tanta decadenza, da protestare contro la civilissima legge che imponeva la motivazione delle sentenze in fatto ed in diritto; e narra il Ricciardi che in un solo anno si dovettero destituire otto consiglieri, quali per insipienza, quali per venalità.

Dunque il disegno di legge che ci presentò l'onorevole ministro merita il plauso della Camera, perchè, sospesa ogni altra proposta d'indole organica, intende alla formazione di buoni magistrati.

Ottima è l'aggiunzione delle condizioni positive di moralità a quelle semplicemente negative stabilite dalla legge organica attuale, perchè non basta per un magistrato presentare soltanto la fede di penalità netta; è necessaria altresì la prova certa e positiva della incensurabilità dei costumi e del carattere. Molto giudiziosamente poi si è affidato il compito delle informazioni all'autorità giudiziaria del luogo ove risiede l'aspirante, piuttosto che all'autorità politica, perchè ogni corpo legittimamente costituito ha interesse di conservarsi immune da elementi eterogenei.

Liberale e giudiziosa inoltre è la via degli esami, anzi dei concorsi; la sola via maestra per cui si ha ingresso nella magistratura. I miei onorevoli colleghi ben sanno che in Francia si deplora moltissimo il sistema di farsi le nomine liberamente e senza esami, perchè quando prevalgono i favori, gli arbitrii e le raccomandazioni, non possono riuscire felici le scelte.

L'onorevole Bobbio testè lamentava che gli esami disposti con questo disegno di legge siano molto severi; ma, onorevole Bobbio, ricordiamoci che gli aggiunti giudiziarii e i pretori, venuti dal breve uditorato, debbono spesso giudicare di gravissime questioni, e bisogna che diano prove lucidissime di sapere quelle materie che sono chiamati ad applicare. A colui che riceve una cattiva sentenza, importa poco il sapere se sia l'effetto della nequizia, perchè *iudex suam litem fecit*, ovvero sia il portato della insipienza.

Le materie poi che vediamo indicate nell'articolo 3 del disegno di legge, sono precisamente quelle di cui ogni giudice è obbligato ad occuparsi.

Quello che poi a me pare il miglior pregio della proposta ministeriale è l'ordinamento delle promozioni, essendosi sostituito il criterio della capacità congiunta con l'anzianità (la quale è pure un titolo di merito, non foss'altro per l'esperienza che accompagna gli anni) all'altro della sola anzianità, prevalso fin'oggi, sebbene alquanto temperato dalle deliberazioni della Commissione consultiva.

Le ragioni sono ovvie, ed io non credo di doverle esporre.

Tuttavia non giungo a persuadermi, come, essendo così giusto questo principio, si sia limitato soltanto alla promozione dei pretori a giudici di tribunale e a sostituti procuratori del Re, e non si sia esteso invece a tutta la carriera giudiziaria.

Ognuno conosce che principalmente nella vita collegiale si deve garantire l'indipendenza del magistrato. Un giudice che sia aborrente dal cortigianesimo, che non pieghi la schiena innanzi al suo presidente, che mantenga con fermezza il proprio voto, potrebb'esser descritto nei rapporti segreti come un bislacco, un insubordinato o peggio. Al contrario il giudice che accompagna i figli del presidente alla scuola, che gli è ossequentissimo in tutto, che col suo voto compiacente contribuisce ad assicurargli la maggioranza nelle deliberazioni, può essere descritto come la fenice dei magistrati.

A me sembra che se il criterio è sano, com'è sanissimo, debba applicarsi all'alto ed al basso della magistratura, non soltanto al centro. E dico al *basso,* perchè con l'articolo 11 della proposta di legge si stabilisce che, per conseguire la nomina di pretore, è necessario aver compiuto i 25 anni di età ed essere stato aggiunto giudiziario per non meno di due anni. Con quale criterio, domando io, si fa questa promozione, e chi ne deve giudicare? Vi possono essere aggiunti giudiziari da due, da quattro, da sei, da dieci anni; costoro saranno promossi per sola ragione di anzianità, ovvero, come sarebbe di regola, per merito congiunto all'anzianità? Qui la legge non dice nulla, e bisogna che si colmi la lacuna.

La carriera giudiziaria che si viene a stabilire con questo progetto, considerata a grandi tratti, è questa. Coloro che vincono il concorso sono nominati uditori e classificati per ragione

di merito; superando poi l'esame pratico, sono promossi ad aggiunti giudiziari secondo l'ordine della classificazione, il che vuol dire in ragione di merito; da aggiunti giudiziari passano pretori, ma qui la legge nulla spiega intorno ai criteri della promozione. Io ammetto che i problemi debbano essere risoluti uno per volta, ma non ammetto che possano risolversi per metà.

Vi ha nel progetto in discussione un'altra proposta, su cui sento il dovere di richiamare tutta l'attenzione della Camera. La promozione, si dice, deve essere decretata dal ministro in seguito al parere della Commissione consultiva. Ora io non so perchè questa Commissione debba avere un voto consultivo e non piuttosto deliberativo. Quando la magistratura, o signori, è sottratta del tutto al potere politico, allora soltanto si può dire che ne è compiutamente assicurata la indipendenza; ed io penso che non debba esser messa in uno stato d'inferiorità rispetto alle guarentigie che si promettono agli altri impiegati.

L'articolo 17 del disegno di legge sullo stato degl'impiegati civili, già approvato dal Senato, e su cui fra non molto dovremo portare le nostre deliberazioni, dice così: " il merito, quale titolo di promozione al 2° grado si accerta per una metà dei posti, mediante esami di concorso. „ Di questo è inutile parlare per i magistrati, perchè si sa che un giudice riprovato nel concorso perderebbe ogni prestigio ed autorità. Ma continua l'articolo " per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità. „

Voi lo vedete, non v'è altro mezzo per accertarsi del merito, fuorchè l'*attestato* della Commissione.

Soggiunge l'articolo 18 " i concorrenti dichiarati idonei, e gli anziani dichiarati meritevoli *sono promossi.* „ Qui la legge usa parole imperative, e non è lecito alcun arbitrio. È forza quindi conchiudere che fa pieno stato la deliberazione della Commissione.

Rincalza infine l'articolo 9 così " la sola anzianità non dà diritto alla promozione di classe se non è accompagnata, a parere della Commissione amministrativa, da riconosciuta idoneità e diligenza. „

L'onorevole Crispi ha molto bene conciliate le ragioni dell'ordine con quelle della libertà, proponendo nel suo schema di legge che le Commissioni amministrative abbiano un voto solamente consultivo, allorchè si tratta di applicare misure disciplinari, e voto deliberativo quando sono chiamate a valutare il merito di un impiegato. La legge pei magistrati non deve al certo essere meno liberale di quella che riguarda gl'impiegati delle altre amministrazioni.

E nel sostenere la necessità del voto deliberativo io credo, signori, di essere in buona compagnia. Ricordo una relazione scritta dall'onorevole Giolitti nel 1883, sopra un altro schema di legge intorno allo stato degl'impiegati civili, già presentato dall'onorevole Depretis. Dalla stessa si apprende che, un commissario aveva proposto di doversi vietare agli impiegati di rivolgersi per raccomandazioni ai membri del Parlamento; poco più, poco meno, si sarebbe desiderata una disposizione simile a quella di Carlo V, che puniva con la sospensione di un anno dai pubblici uffici l'impiegato, che si faceva raccomandare da persone influenti od alto locate.

La Commissione fu unanime a respingere questa proposta, e il relatore scrisse così:

" ... il rimedio ai mali stessi, non si deve ricercare in dirette proibizioni, ma nel limitare per quanto è possibile il potere discrezionale dei ministri, nel determinare regole fisse e costanti per le promozioni, per le traslocazioni e per le misure disciplinari, e nello stabilire a favore degli impiegati efficaci garanzie contro ogni illegittimo arbitrio.

" Sotto questo aspetto parve alla Commissione che il proposto progetto rispondesse allo scopo di restringere il campo di ogni non legittima ingerenza, la quale per lo meno resterà esclusa dalle materie regolate dalla legge, l'ammissione cioè agli impieghi, le questioni di anzianità, le promozioni, le misure disciplinari, le dispense del servizio e simili.

" Che questo rimedio possa riescire di qualche efficacia concorre a farlo sperare questa circostanza, che, nello stato attuale della nostra legislazione, non essendo dato al pubblico funzionario alcun mezzo di difesa quando è accusato, e non essendogli data garanzia contro possibili abusi a suo danno, non si può tacciarlo come colpevole di mancanza grave se, allorquando crede di aver subìto un torto o teme di doverlo subire, si rivolge a qualche membro del Parlamento affinchè difenda la sua causa. Quando una legge avrà assicurata ai pubblici funzionari la legittima difesa dei loro diritti e interessi, allora si potrà considerare come colpevole colui che mancando di fiducia nei mezzi di difesa dati dalla legge, cercasse di far valere le sue ragioni per una via non legale. „

Se questo fu egregiamente detto e pensato per gl'impiegati civili, molto più giusto è dirlo e

pensarlo rispetto ai magistrati. Io presenterò subito in questo senso al nostro presidente un emendamento che raccomando allo studio ed al buon volere del ministro e della Commissione.

E qui avrei finito, ma poichè ho facoltà di parlare intendo di giovarmene per manifestare alcuni voti. Io non ho l'autorità nè il dovere di fare proposte concrete, ma mi è lecito esprimere alcuni desiderii all'illustre guardasigilli, desiderii che fecondati dal suo ingegno e dalla sua esperienza gli faranno meritare il vanto di riformatore degli ordini giudiziarii, come lo ha avuto in altre materie.

E primamente io lo prego di voler rileggere i diversi discorsi che si sono pronunziati alla Camera e al Senato nella discussione annua del bilancio di grazia e giustizia, perchè in quella occasione, e deputati e senatori portano le impressioni schiette del paese, denunziano i diversi inconvenienti, raccolgono le promesse del ministro di studiare e di provvedere. Molte buone e gravi cose furono dette da diversi oratori negli scorsi giorni, discutendosi la legge sulla riduzione delle preture, ma l'onorevole guardasigilli osservò che non era quello il luogo, nè il tempo di parlarsene. E sta bene. Ma voglio sperare che quelle proposte ed osservazioni non abbiano lasciato il tempo che hanno trovato.

Il deputato, signori, vive in mezzo al popolo, interrogandone continuamente i bisogni, e quando ha portato nella Camera la voce viva del paese, ha già fatto il suo còmpito. Allora comincia il dovere del Governo, e bisogna che il faccia. Or tutto mi affida e concorre a farmi ritenere che l'onorevole guardasigilli non permetterà che le tante osservazioni fatte da valenti oratori siano cadute nel vuoto, *voces clamantes in deserto*.

Uno studio importantissimo, a mio modo di vedere, è da farsi circa la inamovibilità dei magistrati. Molto si è disputato, voi lo sapete assai meglio di me, sull'interpretazione dell'articolo 69 dello Statuto costituzionale: se cioè si debba intendere per l'inamovibilità dalla carica, ovvero anche dalla residenza. Due sistemi sono a fronte; l'uno negativo, l'altro affermativo. Secondo il primo non si può tutelare pienamente l'indipendenza del magistrato, se non quando gli si dia sicurtà di non potere essere allontanato dal luogo della sua residenza, fuorchè col suo beneplacito, poichè il timore di esser mandato in una isola, o in una residenza ingrata, ove non si abbia modo di provvedere all'educazione ed istruzione dei figli, talvolta è timore poco men grave di quello della perdita della carica. Secondo l'altro sistema, esigenze del servizio, ragioni di decoro, relazioni di famiglia, di parentela, di amicizia e d'inimicizia possono rendere indispensabile il tramutamento.

Come vedete, questi due sistemi, isolatamente presi, sono falsi perchè esclusivi. Il primo porterebbe l'infeudamento della residenza al magistrato e il ministro resterebbe con le mani legate, senza possibilità di provvedere secondo i casi: l'altro non salverebbe il magistrato dalle inframmettenze politiche.

Narra a questo proposito il Minghetti nel suo libro " I partiti politici „ che, rimproverato un deputato perchè tanto si adoperava a non far tramutare certi giudici, dal luogo della sua residenza abituale, rispose: ma che volete, ho lavorato tanto perchè il tribunale risultasse composto di quegli elementi, e posso io permettere ora che me lo si sfasci?

Il progetto Tajani stabiliva alcune norme di tramutamento coatto.

Ma voi ben comprendete che è questa una materia, la quale sfugge assolutamente all'opera legislativa. Il legislatore, a mio giudizio, deve creare una Commissione suprema che, esercitando il potere censorio sui magistrati al di fuori e al di sopra delle sfere politiche, si ispiri esclusivamente ai fini sereni della giustizia. Questa Commissione suprema di sindacato dovrebbe tener conto di tutte le esigenze di famiglia, delle relazioni di parentela e di amicizia, della vita e del carattere del magistrato, e deliberare il tramutamento. E poichè spesso il trasloco è pure un premio, sia dal punto di vista del vantaggio economico, sia per le sodisfazioni morali di che è apportatore, sarebbe utile che si allettassero i magistrati non solo con la speranza della promozione, ma anche con quella del miglioramento di residenza.

E quando mi si dicesse che, in questa maniera, coloro che vivono in residenze cattive devono esser sempre amministrati dai peggiori magistrati, io risponderei che costoro sono pure desiderosi di mutar sede in meglio, e anzichè studiare quale dei deputati o dei senatori sia più in grazia del ministro, per infliggergli la croce di una raccomandazione, si studieranno piuttosto di fare il dover loro, e così la giustizia sarà meglio amministrata.

L'articolo 202 della legge sull'ordinamento giudiziario dispone che i giudici inamovibili, i consiglieri di Corte d'appello e di cassazione, appena compiuti i 75 anni di età, debbano essere dispensati inesorabilmente da ulteriore servizio;

e così la magistratura italiana ha perduto il Tecchio, il Vigliani, il Paoli, il Poggi e altri moltissimi. Io non ricorderò il fatto di Sofocle innanzi all'Areopago, perchè è un esempio assai vecchio; ma dirò che se l'articolo 203 della stessa legge sull'ordinamento giudiziario dispone che debba esser dispensato dal servizio colui che è colpito da infermità di mente; può bene la Commissione suprema, a cui io alludeva, rilevare dallo studio delle sentenze e da altri elementi, se chi ha compiuto i 75 anni sia davvero stanco e barbogio, o conservi il vigore dell'ingegno degli anni suoi più maturi.

Ho parlato di inamovibilità rispetto alla residenza ed agli anni; permettetemi ora che aggiunga le mie preghiere a quelle che fecero l'altro ieri gli onorevoli Nocito e Massabò, cioè di doversi estendere questa guarentigia anche ai pretori, in vista dell'ampliata loro giurisdizione penale, civile e commerciale.

Quando fu pubblicato lo Statuto costituzionale vigeva l'editto del 27 settembre 1822, il quale dava poteri limitatissimi al giudice di mandamento; era incompetente nelle cause riflettenti gl'interessi di una amministrazione dello Stato; non poteva conoscere delle azioni relative ad immobili; limitavasi la sua giurisdizione alle sole azioni possessorie e alle personali mobiliari di valore non superiore alle lire 300. Poteva essergli sottratto il giudizio, se vi era interessato come attore o convenuto, un senatore, un prefetto, un intendente, un avvocato fiscale. In materia penale poi era semplicemente giudice di polizia, e conosceva soltanto delle contravvenzioni, giusta la procedura criminale del 1847.

Sicchè il giudice di mandamento era poco più del conciliatore attuale; ma oggi che la sua giurisdizione è tanto cresciuta, mi pare ragionevole che la guarentigia scritta pel giudice di tribunale si estenda anche al procuratore.

Un' ultima osservazione e avrò finito d' infastidire la Camera.

Ostacolo gravissimo alla buona ed intelligente amministrazione della giustizia è la molteplicità delle materie a cui deve intendere il magistrato. Egli deve essere ugualmente dotto in diritto civile, penale, commerciale, canonico, amministrativo. Deve non sapersi perdere nella selva immensa delle leggi finanziarie.

Ora come può sapere tutto e bene?

È vero che la scienza giuridica non *habet aliquam definitam regionem, cuius finis septa teneatur,* ma il cultore del diritto deve limitarsi, perchè anche qui è vero il detto di Hegel: limitatevi e sarete grandi. D'ordinario gli avvocati sono specialisti: i magistrati devono essere enciclopedici! Quindi avviene assai spesso che lo stesso giudice un giorno si trova a fronte di un valentissimo civilista, un altro giorno è chiamato a decidere di una causa penale, e deve portare giudizio sulle dottrine esposte da un chiaro penalista; un terzo giorno ha da discorrere di *chéques*, di conti correnti, d'effetti cambiarii con un profondo commercialista; e così di seguito in materia di dritto amministrativo, finanziario e canonico.

Di regola il magistrato dovrebbe saperne più dell'avvocato, ma l'estensione delle cognizioni fu sempre a danno ed a pregiudizio della profondità.

Prego perciò l'onorevole guardasigilli a voler studiare se non sia il caso di dividere le Sezioni dei tribunali e delle Corti d'appello secondo le materie, precisamente come egli propose, e la Camera votò per la Corte di cassazione penale.

E così, stabilendosi norme rigorose ed indeclinabili per l'ingresso nella magistratura, proteggendosi il diritto alla promozione ed al miglioramento di residenza, applicandosi all'ordine giudiziario il principio fecondo della divisione del lavoro, potremo davvero sperare di avere buoni magistrati; *docti, graves, insontes.* Ed allora soltanto potremo con maggior fiducia avviarci alla risoluzione degli altri problemi più ponderosi dell'ordinamento giudiziario. (*Bravo! Bene!*)

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

Lacava, *ministro delle poste e dei telegrafi.* Ho l'onore di pretentare alla Camera due disegni di legge.

Uno sulla convenzione telegrafica circa la manutenzione dei cavi sottomarini con la *Eastern Telegraph Company.* E ne domando l'urgenza.

L'altro riguarda il cavo da Ustica a Palermo.

E siccome questo non porta alcuna variazione al bilancio, poichè si tratta di uno storno da un capitolo ordinario ad un altro, così chieggo che sia mandato alla Commissione del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti agli onorevoli deputati.

L'onorevole ministro chiede che il disegno di legge, che riguarda il cavo da Ustica a Palermo sia trasmesso alla Commissione del bilancio.

Non essendoci obiezioni, resta così stabilito.

Lacava, *ministro delle poste e dei telegrafi.* Si-

gnor presidente, per l'altro disegno di legge ho chiesto l'urgenza.

Presidente. Per quello relativo alla convenzione telegrafica con la *Eastern Telegraph Company.*

Lacava, *ministro delle poste e dei telegrafi.* Sì, per quello.

Presidente. Dunque l'onorevole ministro chiede l'urgenza su questo disegno di legge. Se non vi sono osservazioni in contrario, si intende concessa.

(*È concessa*).

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di alleanza tra il Re d'Italia ed il Sultano di Aussa.

Chiedo che il disegno di legge sia trasmesso alla Commissione incaricata dell'esame dei trattati nella passata Sessione.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro chiede sia deferito all'esame della Commissione incaricata dei trattati nella passata Sessione; ma, siccome quella Commissione ha cessato di esistere con la chiusura della Sessione, questo disegno di legge deve seguire la procedura consueta prescritta dal regolamento.

Si riprende la discussione del disegno di legge per l'ammissione e le promozioni nella magistratura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Darò anch'io il mio voto e con animo lieto a quegli articoli del presente disegno di legge, coi quali l'onorevole guardasigilli mira ad elevare la cultura e la disciplina degli animi nei pretori superstiti; a diminuire i danni sociali e giuridici dell'assurdo istituto dei vicepretori avvocati; ad impedire infine con una graduatoria unica i salti pericolosi dalla magistratura giudicante nel Pubblico Ministero e viceversa.

A quegli articoli darò il mio voto: e non esiterò a dar lode all'onorevole ministro di aver aggiunto, negli esami di ammissione, alla prova scritta, assai mal sicura e incompleta, la prova orale innanzi ad un'unica Commissione sedente in Roma, la quale potrà con unità di criteri e di esperienza giudicare assai più sicuramente del valore comparativo dei candidati. Il mio dissidio rispetto al ministro ed alla Commissione si limita agli ordinamenti degli esami di ammissione e promozione, al loro numero e alla loro efficacia. Ricordo che in uno dei suoi più splendidi discorsi l'onorevole Martini si doleva che l'Italia abbia avuto ed abbia una politica interna, estera, finanziaria, magari africana; e non abbia mai avuto, nè abbia una politica scolastica: una politica scolastica nel senso più largo e civile, che coordini cioè la scuola con la vita, gli ordini della coltura, con gli ordini sociali e statali.

In Italia di questa politica non v'è traccia veruna. Ciascun Ministero procede, nello stabilire le condizioni d'ammissione ai pubblici uffici con piena indifferenza degli ordini della coltura. E si può in ciascun disegno, il quale riguardi appunto le condizioni d'ammissione ai pubblici uffici ed in questo sopratutti che tocca agli ordini della magistratura, ravvisare come manchi anche nell'indirizzo del Governo quell'unità d'intenti e di propositi che costituisce la maggior sua forza e la maggior sua efficacia.

Io non voglio far certo in quest'occasione la critica dei nostri ordinamenti universitari: questo sarebbe fuor di luogo; io voglio solamente indagare se l'ordinamento degli esami d'ammissione, così come sono disciplinati nel disegno dell'onorevole guardasigilli, si coordini a tutta la coltura del paese; quale sia la loro efficacia e se essi, anzi che aggiungere novella garanzia all'ordine della magistratura, non siano invece una tortura inutile alla sanità dell'ingegno italiano.

Qual'è il sistema del disegno di legge? Si è ammessi alla magistratura, o per dir meglio ad un semplice tirocinio (poichè il ministro con lodevole proposito ha voluto evitare l'esperimento *in anima vili* che dapprima facevano gli uditori, nominati vice-pretori in seguito ad un breve esperimento di sei mesi) mercè un esame di concorso. L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta comprende:

a) filosofia del diritto e storia del diritto italiano;

b) diritto romano;

c) diritto costituzionale ed amministrativo;

d) diritto e procedura civile;

e) diritto commerciale;

f) diritto e procedura penale.

" La prova orale versa sulle materie dell'esame scritto ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico. „

Permangono i giovani per 18 mesi in questo tirocinio: ed in capo a questi 18 mesi per l'articolo 6 essi sono sottoposti ad un esame semplice, nel quale debbono svolgere alcune tesi relative al diritto civile, al diritto amministrativo, al diritto commerciale ed al diritto penale.

Non basta ancora; poichè se questi giovani

i
ntendono conseguire più sollecitamente l'ufficio ed essere classificati per merito distinto, allora, per l'articolo 14, dovranno subire un terzo esame su quattro tesi; l'una sul diritto romano, l'altra sul diritto civile e commerciale, la terza sul diritto amministrativo e la quarta sul diritto penale. Or bene, è fuori dubbio che lo Stato, allorquando conferisce pubbliche funzioni, ha il diritto e il dovere di accertarsi, senza tener conto delle precedenti attestazioni, della capacità necessaria ad esercitare le pubbliche funzioni. E questa è la ragione di quelli che furon detti, assai propriamente, esami di Stato. Esami di Stato son quelli i quali non tengono ad accertare la coltura, non tengono ad accertare la capacità scientifica; ma unicamente il concorso di quelle condizioni che lo Stato richiede nelle pubbliche funzioni. E noi in Italia abbiamo esami di Stato. Esami di Stato son quelli dei notai, dei procuratori e degli avvocati. Ed in qual momento si compiono?

Nel momento medesimo in cui le pubbliche funzioni vengono assunte. Noi abbiamo un tirocinio e una pratica anche pei notai, pei procuratori e per gli avvocati; ma gli esami non si compiono sul principio del tirocinio, bensì in fine, quando le pubbliche funzioni debbono essere conferite. Ed è questa l'indole propria degli esami di Stato: essi, cioè, non sono esami d'indole generale; ma esami che riguardano l'accertamento di attitudini speciali, per così dire specifiche; e che tengono a determinate funzioni pubbliche. Or bene, quale è la ragione per cui intendete dipartirvi da questo che è il sistema italiano confondendo l'ammissione al tirocinio delle funzioni giudiziarie, con l'esercizio delle pubbliche funzioni? Per quale ragione intendete che il concorso segua allorquando non si tratta appunto di ottenere altra facoltà, che di essere praticante nella magistratura? Perchè non fate il concorso nel momento appunto in cui le pubbliche funzioni vengono conferite, cioè dopo 18 mesi, il che sarebbe assai più conforme a tutto quanto l'ordinamento nostro?

Non vale il dire che l'ordinamento proposto dal guardasigilli abbia un grave precedente storico, quello cioè di essere consacrato nella legge generale sull'ordinamento giudiziario del 1865; poichè questa legge, come avverte la stessa relazione del guardasigilli, dava facoltà di nominare, in capo a 6 mesi, vice-pretore il semplice uditore; di guisa che l'uditorato era un effettivo esercizio di funzioni giudiziarie. Ma allorquando voi, onorevole ministro, avete restituita la vera figura dell'uditorato, chiamando l'uditore unicamente a far pratica negli uffici del Pubblico Ministero o presso i tribunali civili e correzionali, allorquando avete reintegrato il tirocinio forense della magistratura, evidentemente il paragone non ha alcun fondamento.

D'oggi innanzi l'uditore non eserciterà funzioni pubbliche se non dopo 18 mesi almeno; ed è allora soltanto che voi potete richiedere l'esperimento delle attitudini speciali richieste per le funzioni della magistratura; è allora soltanto che voi potete accertarvi davvero della capacità dell'aspirante a divenir magistrato.

Ed in questa opinione mi conferma anche una considerazione d'indole pratica: allorquando un giovane ha sostenuto vittoriosamente un esame di concorso, ed in capo a 18 mesi si presenta a sostenere l'esame pratico, ma costui si presenterà forte del titolo del suo concorso. E poichè gli esaminatori d'ordinario non peccano per estrema rigidità, ma piuttosto per estrema mollezza (*Benissimo!*) nel giudizio di quelle prove, accadrà questo: ch'essi saranno assai meno forti nel respingere quei giovani che fossero disadatti all'ufficio del magistrato, appunto perchè si presentano col titolo, certamente gravissimo, del concorso precedente.

Se voi invece ammetterete tutti i laureati all'uditorato, come li ammettete al tirocinio forense, quali notai, procuratori o avvocati ne avrete questo grandissimo vantaggio, che la Commissione, la quale dopo 18 mesi sarà chiamata a giudicare del loro valore, non terrà conto alcuno dei titoli precedenti, e procederà con quella rigidità che conviene all'altissimo ufficio.

Voi adottando un sistema siffatto restituirete all'esame di Stato la sua vera indole: di essere un esame essenzialmente pratico, e rispondente a funzioni determinate.

Tutte le amministrazioni d'Italia in mancanza appunto di una politica scolastica procedon con assoluta indifferenza l'una dall'altra rispetto ai criteri di ammissione dei giovani nelle varie carriere: nessun intrinseco rapporto ha lo insegnamento superiore in Italia colle condizioni di ammissione ai pubblici uffici. L'onorevole Bonghi il 28 marzo 1875 pronunziava un discorso assai importante su questo argomento dinanzi al Senato, del quale discorso io mi permetto di legger qui un brano:

« Il ministro dell'istruzione pubblica, se vuole regolare bene il problema dell'ordinamento degli esami deve consultarlo non solo colle facoltà dal punto di vista scientifico, quanto dal punto di vista pratico colle altre amministrazioni centrali dello Stato, alle quali servono in così gran nu-

mero gli studenti esciti dalle Università. Quelle amministrazioni difatti debbono essere convinte, che i giovani così come furono istruiti, sieno in grado di compiere gli ufficii, che da esse dipendono. Solo così noi potremo cansare una moltitudine di esami, da cui ora siamo oppressi, esaminati ed esaminatori insieme, non solo durante l'insegnamento, ma anche dopo, anzi durante tutta la vita: poichè davvero credo, che oggi non esista paese al mondo, in cui gli esami siano più moltiplicati che nel nostro. „

E l'onorevole Bonghi, allora ministro della pubblica istruzione, officiò le altre amministrazioni dello Stato perchè delegassero dei commissari atti a discutere l'arduo problema nei suoi vari aspetti. Ma non se ne fece nulla: e la questione è tuttora, e rimarrà forse per lungo tempo, al medesimo punto.

Ora quale potrebbe essere la soluzione più razionale di tale problema? E quali sono gli ordinamenti attualmente vigenti negli altri Stati? In alcuni Stati le Università non sono istituite se non per insegnare: nelle Università non si fanno altri esami che quelli diretti a certificare la capacità scientifica, a conferire la *venia docendi*.

Ogni altro esame tendente a dimostrare l'attitudine ad esercitare una funzione pubblica, è fatto fuori della Università. Questo è un sistema al quale io non sarei disposto a dare il mio voto: è il sistema seguito fin qui in Prussia dove vige un proverbio studentesco assai caratteristico, che occorre cioè un grandissimo sforzo per farsi riprovare agli esami di Stato.

Le Commissioni di Stato, composte quasi interamente di magistrati, procedono con una mollezza tale che quei giovani riescono ad entrare nella magistratura con la massima facilità. A tale sistema non saprei dare il mio voto.

Vi è un secondo sistema per il quale nelle Università si conferiscono titoli, ed il maggiore fra questi titoli è senza dubbio la laurea, titolo dimostrativo della coltura di un giovane in un determinato ramo di scienze; alle lauree conferite dalle Università succedono gli esami di Stato, i quali dimostrano invece l'attitudine speciale ad esercitare una funzione pubblica determinata.

Questo sistema muove evidentemente dal concetto che le Università non sono soltanto istituite per elaborare la scienza, ma sono istituti pubblici aventi un carattere professionale e chiamati a conferire titoli di coltura, mentre rimane integro il diritto dello Stato di designare se alcuno abbia o non abbia i requisiti per esercitare pubbliche funzioni.

Abbiamo un terzo sistema ed è quello italiano che francamente, a parere mio, è il peggiore di tutti. Le Università conferiscono la laurea. Questo antico avanzo, questo glorioso avanzo delle Università del medio evo, la laurea, la quale dovrebbe essere una dimostrazione sufficiente della coltura in un determinato ramo di scienza, la laurea è ormai ridotta a non essere altro che una semplice quietanza delle tasse pagate. (*È vero!*)

La laurea non ha più alcun valore scientifico, non ha più alcun valore pratico; non conferisce più, come nelle Università antiche, la *venia docendi*, cioè il diritto di insegnare come libero docente; non è più un titolo professionale, perchè col vostro progetto l'aver conseguita la laurea non abilita neppure ad essere ammesso al tirocinio in magistratura.

È questo un sistema antistorico, il quale ha distrutto tutta la gloria di quella antica istituzione italiana, ha scemata l'efficacia dell'insegnamento superiore: ed oso dire alla Camera che se noi professori, contro dei quali tante volte e da tante parti sono partiti gli strali, diamo così scarsa importanza ai nostri esami, alle lauree che conferiamo, ciò dipende in gran parte dai vostri ordinamenti, poichè noi ci preoccupiamo assai poco di questa laurea che non vale nulla, o per lo meno assai poco.

Nè sarebbe esatta l'obiezione, che cioè l'esame di laurea sia un esame scientifico, e quello di ammissione in magistratura sia un esame pratico. No, il vostro non è un esame pratico; e che non lo sia si rileva da ciò, che dopo il primo esame di concorso, in capo a 18 mesi se ne dà un secondo; ed è questo secondo l'esame pratico: l'altro non è che un esame di coltura, che i giovani hanno già dato, prima di presentarsi al vostro concorso. Io intendo questo sistema in un paese, in cui le Università non abbiano altro carattere che puramente scientifico. Ma è questo l'ordinamento degli studi in Italia? Ma no. Le Università nostre hanno un intento professionale, scientifico e pratico insieme. È questa l'indole dell'ingegno nostro: qui Dante scriveva la Divina Commedia ed investigava il fondamento degli Stati nel libro *De Monarchia;* qui Leonardo da Vinci dipingeva la Cena immortale ed indagava le leggi della fisica; qui Alessandro Manzoni, mentre vestiva della più alta idealità il moderno sentimento religioso, scriveva il romanzo più veritiero che sia stato scritto nell'arte italiana.

Noi non possiamo copiare nè le istituzioni ger-

maniche, in cui le Università hanno un carattere estremamente speculativo, nè degli altri paesi dove hanno un carattere puramente pratico. L'insegnamento presso di noi è scientifico e pratico insieme: è un insegnamento professionale.

Le Università rilasciano lauree e documenti di coltura; voi non avete il diritto di indagare una seconda volta, se questi giovani abbiano o non abbiano tale coltura.

Ma l'argomento, assai grave, va considerato non solo sotto questo rispetto, che cioè gli esami sono, a parer mio, male ordinati, in quanto il concorso è fatto intempestivamente: ma ancora sotto un altro duplice rispetto. Gli esami sono continuamente ripetuti.

Già nelle Università i giovani sostengono l'esame di diritto civile, di procedura civile, di diritto penale, procedura penale, diritto commerciale. Di ordinario questi esami sono sostenuti nel mese di luglio: nel mese di novembre o dicembre, quando gli studi loro non sono certo molto più profondi che non fossero nel luglio; questi giovani già distratti da altre cure, si presentano agli esami di concorso e subiscono un secondo esame sulle stesse materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto commerciale.

Passano 18 mesi, e questi giovani dànno un terzo esame sempre sulle stesse materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto commerciale. Se vogliono poi acquistarsi titolo di merito distinto, bisognerà che tornino a fare per la quarta volta i medesimi esami. Abbiamo quindi una ripetizione di prove sulle stesse materie, la quale non è punto giustificata.

Io non posso consentire, che si svigorisca la nativa virtù dell'ingegno italiano, obbligando i giovani ad una molteplicità di prove, le quali non hanno una reale efficacia. E si noti che il numero degli esami è andato sempre crescendo; poichè, secondo il regolamento pubblicato per l'esecuzione della legge del 1865, le materie d'esame erano queste: diritto civile, diritto commerciale, procedura civile, diritto e procedura penale. Nel 1886 venne un nuovo regolamento, e furono aggiunte alle materie precedenti la filosofia del diritto, il diritto romano, la storia della legislazione italiana, l'ordinamento giudiziario. Or bene, nell'articolo 3 del disegno di legge, l'onorevole ministro ritiene necessario di aggiungere ancora alcune materie, e quindi vuole ancora altri esami sul diritto costituzionale ed amministrativo, sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

E non basta ancora. Poichè siamo sulla china degli esami, e vi è un pregiudizio (poichè non è altro che un pregiudizio) che il moltiplicare le prove sia un accrescere le guarentigie, vi è stato chi fuori di questa Camera ha domandato (ed io ringrazio la Commissione di non avere accettato l'insano consiglio) di aggiungere le prove sulla legislazione comparata, sulla scienza delle finanze, sull'economia politica, sulla medicina legale, e taluno perfino un esame di lingua francese.

Ora qui appunto si nota il difetto di coordinazione fra i diversi Ministeri, fra gli ordini della coltura e gli ordini dello Stato. Mentre da una parte l'onorevole ministro dell'istruzione recentemente ha presentato al Consiglio superiore un nuovo regolamento per disciplinare gli studi giuridici, e propone la soppressione di moltissimi esami, che già il Congresso universitario di Milano aveva ritenuto inutili, noi assistiamo ad una evoluzione in senso inverso, in tema di esami d'ammissione in magistratura.

E quale è la condizione di questi giovani italiani? Io voglio portare qui la loro voce.

La condizione di questi giovani, poichè ho voluto fare un conto degli esami che subiscono, è questa, ed è spaventevole, quale in nessun altro paese, non in Francia, non in Inghilterra, non in Germania, che certamente non sono meno vigili di noi nell'ordinare gli uffici pubblici: in nessun altro paese vi è un numero tanto sterminato di esami.

I giovani italiani sostengono 25 esami di ginnasio, 34 di liceo, 21 di università, 10 nel primo concorso alla magistratura, 5 per l'ammissione alle funzioni giudiziarie.

Un giovane italiano dunque, il quale voglia divenire aggiunto giudiziario, deve aver sostenuti 105 esami: un numero tale da svigorire i più forti, i meglio temprati, i più adatti all'ufficio!

Or bene io vi leggerò le parole, dette recentemente, da un valoroso professore, il quale, inaugurando gli studi in una grande Università diceva: "aumentare gli stipendi, diminuire il personale, garantirne l'indipendenza sono, senza dubbio, tre ottime e necessarie cose: ma la causa precipua della decadenza è per me questa che coloro, i quali entrano nell'ordine giudiziario, sono costretti, o si potrebbe dire, condannati ad una universalità di cognizioni, che va diventando sempre più assurda ed illusoria. „

Or bene questa gioventù è assai migliore della sua fama: e il venire qui a lamentare la decadenza degli studi e della gioventù italiana è, o signori, niente altro che retorica; a meno che non vogliamo fare il confronto fra le anti-

che Università italiane del medioevo e le presenti.

Ma nel medio evo le università erano l'unico centro, l'unico fuoco del sapere, ed in tanta tenebra quelle Università risplendevano di luce più chiara; ma oggi, per buona ventura, la coltura è così largamente diffusa che noi non possiamo in quelle Università credere racchiusa tutta la coltura del paese: e sarebbe sventura per noi se tutta vi fosse.

Il vero è soltanto questo: che gli ordini antichi erano migliori dei presenti e davano migliori frutti, sebbene non fossero quei professori più dotti, nè quei giovani più volonterosi di quelli d'oggi.

Quegli alti magistrati, dei quali si parla con tanta e meritata lode nella relazione del Ministero e della Commissione, i quali illuminano della luce della loro gloria e del loro sapere la cima della piramide giudiziaria, quegli alti magistrati non sono stati torturati da una serie di esami come questa, con la quale si vuole oggi torturare la gioventù italiana. I popoli forti hanno minor numero di esami che noi, e se noi ci contenteremo della laurea come titolo di cultura in un determinato ramo di scienze, e vorremo l'esame di Stato sotto forma di serio concorso, in capo a 18 mesi, noi avremo reso un grandissimo servigio all'amministrazione della giustizia.

In contrario io oserò dire questo, che il nostro sarà non solo il bel paese dove fiorisce l'arancio, ma ancora il paese dove non si fanno o si fanno poche lezioni e si fanno continuamente esami.

L'onorevole Zanardelli sa che quando si tratta di lui noi qui cantiamo tutti all'unisono: nè io certo avrei voluto appartarmi dal coro di lodi di cui la Camera gli sarà certo larghissima, anche rispetto a questo disegno di legge, se non avessi pensato di compiere un altissimo dovere. Io avrei creduto di venir meno al dover mio, se non avessi levato qua dentro la voce, sia pure solitaria, contro un sistema di esami e di prove ch'è fatto apposta per svigorire tutta la meravigliosa tempra e virtù dell'ingegno italiano. È bene si sappia che questa Camera non trascura quegli alti problemi di connessione fra la scuola e la vita, tra la *scienza* e gli ordini dello Stato. E se io non presenterò emendamenti, la ragione sarà assai chiara per tutti, anche per l'onorevole ministro: non lo farò per salvare i miei innocenti dalla strage generale e non pregiudicare inopportunamente la questione gravissima.

Ormai io sono convinto (e credo che di questa convinzione il ministro non abbia a dolersi, poichè io vengo così a testimoniargli l'altissima stima che sento per lui) che quel che l'onorevole Zanardelli non vuole, Iddio non vuole, la Camera non vuole e non vogliono neppure le colonne di Montecitorio. (*Bene! Bravo! — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Basteris.

Basteris. Questo disegno di legge com'ebbe il plauso unanime della Giunta che ne fece così ampio studio, così parmi meritevole dell'approvazione della Camera, ed io volenteroso gli darò voto favorevole.

Certo il grave problema dei nostri ordini giudiziari, in molte parti così difettosi ed imperfetti, questo disegno di legge non lo risolve, ma ne apparecchia lo scioglimento. Questo disegno di legge altro non è che il complemento di quello che noi abbiamo votato nella seduta di sabato. Il suo scopo è chiaro e determinato. Come il progetto votato nella tornata di sabato aveva per iscopo di migliorare le condizioni materiali della magistratura, così il progetto odierno mira ad elevare le condizioni intellettuali della magistratura stessa, e ridarle quel grado di coltura intellettuale e di dottrina giuridica che giovi a conciliarle la stima, la fiducia, la riverenza dell'universale, e che è condizione indispensabile per la illuminata interpretazione della legge e per la retta applicazione della giustizia.

La magistratura decade. Ciò si è detto in questo Parlamento e fuori. Io stesso, in questa aula, su questo argomento, altra volta ebbi a manifestare la mia opinione. Io notai che sulla decadenza della magistratura, i giudizi, ispirati talvolta da passione partigiane, sono parziali, esagerati ed erronei.

Ho notato che si esagerano spesso i difetti e le debolezze e si tacciono le virtù e le benemerenze. Ho notato sopratutto che gli ordini giudiziari non sono nè da meno nè al disotto degli altri ordini del Governo e dell'amministrazione, essendo gli uni e gli altri il prodotto delle condizioni generali dal paese, della sua coltura, delle sue tradizioni, delle necessità politiche, sociali e civili. Ma un decadimento non si può negare.

Per buona fortuna nostra, questo decadimento non riguarda la parte morale del magistrato, la sua integrità, la sua indipendenza. Nei magistrati, mal retribuiti, sottoposti a così dure prove, non è mai venuto meno nè il sentimento del dovere, nè il culto della giustizia.

Il decadimento riguarda piuttosto l'ingegno e

la cultura giuridica, che in certi gradi della magistratura ogni giorno più si reputano insufficienti. Di ciò parecchie sono le ragioni, le quali, altra volta, in questo Parlamento, furono già accennate e che io non intendo di ripetere; giova però insistere su due, l'una d'indole generale e l'altra di indole speciale.

La prima, quella d'indole generale, secondo me, consiste nella condizione delle nostre Università e degli studi giuridici. Su questo punto non mi indugio a lungo; mi basta accennare un fatto su cui, ad onta di quanto ha esposto oggi l'onorevole Gianturco, credo che la Camera sarà consenziente.

In quest'aula è ancor viva l'eco delle parole, colle quale l'onorevole Martini (e lo nomino anch'io a titolo d'onore) ha descritto le condizioni delle nostre Università; parole le quali, esprimendo il sentimento che era nell'animo di tutti noi, hanno avuto un plauso generale.

Certo l'ingegno non possono crearlo nè le Università, nè gl'Istituti scientifici, possono bensì le Università e gl'Istituti scientifici sviluppare, addestrare l'ingegno e dargli quella cultura necessaria per coloro che aspirano agli uffici pubblici.

Ora io dubito forte che quest'ufficio compiano adeguatamente le molte, le troppe Università del regno. E come potrebbero compierlo quelle Università, nelle quali, a dire dell'onorevole Martini, i professori fanno una o due lezioni all'anno; in quelle Università dove i professori partono colla sacca in mano, quando si approssimano gli esami, e vanno da un capo all'altro d'Italia; fanno una sola lezione, e su quella lezione interrogano poi negli esami i candidati alla promozione o alla laurea? Come questo uffizio possono compiere quelle Università nelle quali s'insegna e si studia poco, e s'impara meno e il conseguire la laurea non è che uno sforzo di pochi giorni, e tutto si riduce al pagamento della tassa?

A questo riguardo, o signori, mi sovviene alla mente un fatto che accadde nei primi anni della mia carriera, e che allora mi fece una viva impressione.

Io reggevo allora l'ufficio di procuratore del Re in una importante città delle Marche. Un giorno mi arriva un decreto reale che nomina giudice di tribunale civile e correzionale un antico impiegato pontificio che non aveva fatto altro che compilare dei processi penali. Questo giudice processante, credo che non avesse dei nuovi codici visto neppure il frontespizio, certo non aveva la laurea in legge. Io trattengo il decreto, e ne avverto il Ministero. Il Ministero mi ringrazia e annulla la nomina. Che cosa è avvenuto? È avvenuto questo. Il giudice processante domanda un congedo di pochi giorni, si reca in una vicina Università, in meno di un mese ritorna col suo diploma che lo nomina dottore in *utroque*. Dopo poco tempo il processante era giudice di tribunale, e in nome del Re Vittorio Emanuele II amministrava la giustizia civile e penale nel regno d'Italia.

Io non so se ciò accada ancora oggi. Certo è che anche oggidì il conseguire la laurea non è difficile impresa, nè richiede molto tempo.

Così essendo le cose, se è vero che nelle Università debbono attingersi le nozioni fondamentali della scienza, qual meraviglia se gli ordini giudiziarii, e tutti gli altri pubblici servizi i quali richieggono una solida ed estesa coltura, per questa insufficienza di studi infiacchiscono? Qual meraviglia se non rispondono più alla loro missione?

Credo adunque di avervi dimostrato ciò che dissi dapprima, che una delle cause principali del decadimento degli ordini giudiziarii sta nel decadimento degli studi giuridici, e nella scarsa e imperfetta istruzione che s'impartisce in parecchie Università del regno.

Vengo alla seconda cagione d'indole speciale.

Come l'Università, come la scuola non può dare l'ingegno, certamente non può darlo il ministro della giustizia, nè la legge. Ma il ministro della giustizia, coi suoi provvedimenti, la legge, colle sue disposizioni, possono alle funzioni giudiziarie attrarre le più forti intelligenze, le menti più colte ed istruite.

Ora l'ordinamento attuale, la legge attuale fa ciò? La legge fa tutto il contrario, allontana i più valenti, e spalanca la porta ai mediocri.

Le condizioni di fatto che produssero questo risultato sostanzialmente sono queste e note a tutti.

Costituita l'unità nazionale, conquistate le libertà politiche e civili, un soffio di vita più potente spirò per tutta la nazione, le energie lungo tempo compresse eruppero fuori, le forze più vive si drizzarono colà dove erano attratte dal miraggio della fortuna, della ricchezza, degli onori, delle dignità, si rivolsero ai traffici, alle industrie, alle grandi imprese, alle speculazioni, alla politica. Da ciò avvenne che la carriera giudiziaria che non menava ad alcuna di quelle mete o vi menava assai tardi, fu disertata. Mancavano soprattutto gli aspiranti ai posti più umili, agli uffizi di pretore. Eravi urgente necessità di provvedere, affinchè non venisse meno

il primo e più elementare dovere d'un governo civile e libero, l'amministrazione della giustizia.

A questo uopo si presentavano due vie. L'una molto razionale, quella in cui si è messo l'onorevole Zanardelli, consistente nel migliorare la condizione economica dei pretori, ed elevarne la dignità per modo che coloro che dall'insufficienza delle retribuzioni e dalla lentezza delle promozioni eransi allontanati dall'arringo delle preture, vi facessero ritorno.

E questa via poteva seguirsi allora più facilmente che oggidì, perchè, se non vado errato, nel 75 le condizioni della nostra finanza non erano in così basso stato come sono adesso. L'altra via era di abbassare le condizioni di capacità e di ammissione alla carriera giudiziaria. Disgraziatamente il Governo si appigliò a questo secondo partito, che è stato disastroso. Di qui, o signori, la legge 23 dicembre 1875. La porta che con certe cautele era già stata aperta ai vice-pretori onorari, agli avvocati, ai notai ed ai procuratori laureati in legge per assumere le cariche di pretore, venne da quella legge addirittura spalancata. Si ridussero le condizioni di tirocinio e di esercizio professionale per i vice-pretori da 4 anni a 2, per gli avvocati da 5 a 3 anni, per i notai e i procuratori laureati in legge da 8 anni a 4.

L'ordinamento giudiziario sottoponeva questi vice-pretori, avvocati, notari e procuratori ad un esame che faceva garanzia della loro capacità e della loro attitudine. Anche questa garanzia fu abbandonata, essendosi data facoltà al ministro guardasigilli di dispensare dall'esame, mediante una speciale attestazione o della Commissione esaminatrice ovvero del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Che cosa è avvenuto in conseguenza di questa disposizione, è pur troppo noto. Le preture divennero l'asilo, l'ospizio in cui cercarono rifugio ingegni mediocri, caratteri fiacchi, uomini spostati che a volta a volta tentarono l'avvocatura, la politica, il giornalismo ed altre professioni, e, in ogni loro prova fallirono.

Il danno sarebbe stato già grave per sè stesso; ma fu vieppiù aggravato per disposizioni intorno alle promozioni ai posti di giudice e di sostituto procuratore del Re, essendosi ordinato che le promozioni per tre quarti si conferissero ai pretori e per un quarto agli aggiunti giudiziari.

Sono troppo evidenti le funeste conseguenze di questa disposizione. Per essa la folla dei mediocri, dei fiacchi, degli spostati che avevano invaso le preture, era di necessità chiamata ad occupare i più alti gradi della magistratura.

C'era pericolo di dover dire che *ex hoc fonte derivata clades, in totum ordinem fluxit.* Certo il male non si arrestò alle sole preture, ma andò man mano estendendosi e finirebbe per invadere e corrompere tutti gli ordini giudiziari, quando non vi si apportasse pronto ed efficace rimedio.

E questo rimedio ce lo appresta l'odierno disegno di legge, togliendo di mezzo i funesti provvedimenti della legge del 23 dicembre 1875, causa precipua dell'infiacchimento e del discredito della magistratura. Mercè questo disegno l'adito agli uffizi di pretura cessa di essere aperto ai vice-pretori onorari, agli avvocati, ai notai e ai procuratori laureati in legge; per arrivare a quegli uffizi sono prescritte serie garanzie di studi, di capacità, di dottrina; sono prescritti due esami: l'esame di ammissione all'uditorato e l'esame pratico per l'esercizio delle funzioni giudiziarie; si richiede un doppio tirocinio, cioè un tirocinio non minore di diciotto mesi in qualità di uditore e un tirocinio in qualità di aggiunto giudiziario.

Gli esami e il tirocinio sono ordinati in modo che i primi assicurino il valore intellettuale e la cultura giuridica degli aspiranti, ed il secondo riesca veramente proficuo e addestri gli aspiranti alla pratica applicazione delle legge e del diritto.

In questo punto degli esami, ho inteso muoversi censure al disegno di legge; censure fatte prima dall'onorevole Bobbio e poi dall'onorevole Gianturco. Io dissento interamente da loro. Dirò anzitutto all'onorevole Gianturco, che, per me, l'esame di ammissione alla carriera giudiziaria, quale viene da questo disegno di legge stabilito, è un vero e proprio esame di Stato. Non è un esame che riguardi la coltura generale quale è quello che compiuto l'intiero corso della Facoltà giuridica ha luogo nelle Università e dà dritto al conseguimento della laurea. Ma è vero e proprio esame di Stato perchè versa solamente su quelle speciali materie ed abbraccia quelle sole scienze, che sono necessarie per chi abbraccia la carriera della magistratura. Queste materie sarebbero diverse quando, invece di abbracciare la magistratura, altri abbracciasse la carriera amministrativa. Stabilire degli esami di Stato con norme assolute che debban valere per tutte le carriere, a me pare che non sia possibile.

Dunque, a mio avviso, non regge la censura dell'onorevole Gianturco; perchè, a mio avviso, l'esame di ammissione alle funzioni giudiziarie, quale è ordinato dalla legge che si discute, è un vero e proprio esame di Stato.

Tanto meno potrei consentire nella censura che ha fatto l'onorevole Bobbio. L'onorevole Bobbio non vuole assolutamente esami per l'ammissione alla carriera giudiziaria, o vuole esami molto facili; mentre il rigore dovrebbe riservarsi per l'esame pratico, per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Ma l'onorevole Bobbio doveva ben vedere che chi imprende questo tirocinio per abbracciare la carriera giudiziaria, se non ha la cultura necessaria, quale risultato trarrà da questo tirocinio? Poi il rigore dell'esame pratico è più facile a dirsi che a ottenersi.

Come volete che si abbia il coraggio di essere rigorosi verso coloro che hanno abbracciato una carriera, che hanno prestato per tanto tempo l'opera loro, e mandarli via?

Ma sarà molto meglio che costoro, se non si sentono la forza dell'ingegno sufficiente, che si richiede per l'esame di ammessione, non perdano il loro tempo: è meglio respingerli anzichè aprir loro l'adito alle funzioni giudiziarie, metterli alla prova, e poi chiamarli ad un esame pratico... e respingerli, quando nell'esperimento pratico risultassero non idonei.

È certo che nell'animo degli esaminatori è impossibile che vi possa essere quel rigore che desiderava l'onorevole Bobbio.

Io dunque sotto questo riguardo trovo molto lodevole la disposizione contenuta nel disegno di legge, la quale ci dà una garanzia plausibile della cultura giuridica degli aspiranti agli uffici giudiziarii.

Sopra la disposizione di legge che ordina una graduatoria unica dei funzionari del Pubblico Ministero e della magistratura giudicante, io sono dispensato dal parlare, e tanto più dal lodare. L'onorevole ministro guardasigilli sa che per ben due volte in occasione della discussione del bilancio di grazia e giustizia io ebbi a fare vivissime preghiere all'onorevole ministro perchè si occupasse di questa materia importantissima, la quale toglie molti inconvenienti, ha per scopo di pareggiare le carriere e di adoperare i singoli funzionari senza danno delle loro carriere a seconda delle attitudini speciali di ciascuno di essi.

Finora, o signori, io non ho fatto che approvare. Mi sia ora permesso di fare alcune osservazioni sopra speciali disposizioni di questa legge. Prima di tutto io desidererei di avere schiarimenti dall'egregio amico mio Righi sopra quanto egli scrisse nella sua relazione intorno all'articolo primo: vi leggo queste parole:

" Avvertasi che pel detto articolo 1° tutte le disposizioni sancite nei citati articoli 51, 73 e 128 dell' attuale ordinamento giudiziario, vengono estese per modo che gli avvocati ed i professori a cui si riferiscono, possano essere ammessi non già soltanto come ora, alle funzioni della magistratura giudicante, ma a disimpegnare quelle pure del Ministero Pubblico.

" Nei riguardi di quest'ultima disposizione, essa apparve tanto opportuna alla vostra Giunta, da non saper comprendere il perchè fosse stata ommessa nell'ordinamento giudiziario che va con la presente legge in parte a modificarsi. Ed infatti, ogni più elementare giudizio di fisiologia professionale ci avverte, che se vi possa essere chi dubiti della idoneità ad esercitare le severe ed imparziali funzioni proprie del giudice, di chi per lunghi anni della sua vita professionale si dedicò esclusivamente alle battaglie appassionate, necessariamente appassionate del fôro, non vi sarà certo chi possa dubitare che questi assai più facilmente, e senza sentirsi forzato, a dover resistere per debito di coscienza alle proprie connaturali tendenze, possa essere in grado di disimpegnare, con tutta efficacia, le funzioni naturalmente battagliere di Pubblico Ministero. „

E qui l'onorevole relatore continua a dire le ragioni per cui gli avvocati possono e debbono esser chiamati alle funzioni di Pubblico Ministero. O io m'inganno a partito, o io ritengo che, se il legislatore che di fisiologia professionale si intende, si merita un rimprovero, sia quello di aver largheggiato troppo verso gli avvocati che aspirano di essere ammessi agli uffici del Ministero Pubblico.

L'articolo 133 della legge sull'ordinamento giudiziario stabilisce che i funzionari del Pubblico Ministero presso le Corti o tribunali possono essere scelti fra gli avvocati o professori che hanno requisiti per essere nominati pretori o giudici di tribunale.

Adunque a un avvocato per essere nominato non solo sostituto procuratore o procuratore del Re, ma anche procuratore generale di una Corte di appello, o di cassazione, secondo l'ordinamento attuale, basta il requisito legale per essere nominato pretore o giudice di tribunale, bastano tre anni di esercizio, e attestazione favorevole dell'Ordine degli avvocati.

Questa era una enormità. Il guardasigilli opportunamente ha corretto questa enormità ma non è esatto che l'organico giudiziario attuale non ammetta gli avvocati ad uffici del Ministero Pubblico.

Il vero è che questa facoltà è nell'ordinamento

attuale sconfinato. Il disegno di legge che si discute questa facoltà restringe e riduce ai suoi termini razionali.

Se non vado errato il concetto della legge è questo. L'avvocato che aspira alle funzioni di Pubblico Ministero, alle funzioni di procuratore del Re, di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione deve avere gli stessi requisiti che sono richiesti per essere nominato presidente di tribunale, consigliere di appello o consigliere di cassazione.

Questo mi pare che sia il concetto esatto della legge, ed è un concetto giusto che io approvo, ma dico non comprendo qual sia su questo articolo il concetto della Commissione. Ma avvi un punto in cui io dissento radicalmente dalla Commissione, ed è quello con cui la Commissione all'articolo primo propone di privare il ministro della giustizia della facoltà di destinare alle funzioni di Ministero Pubblico i laureati in giurisprudenza impiegati nel Ministero di grazia e giustizia. Il ministro della giustizia trova utile questa facoltà, e la mantiene; la Giunta è di contrario avviso, e la vuole abolita.

Ma quali sono le ragioni che reca in mezzo la Giunta, per privare il ministro di giustizia di questa facoltà? Le ragioni sostanzialmente sono due. La prima si è, che le funzioni che si esercitano dai laureati in giurisprudenza nel Ministero sono funzioni essenzialmente amministrative, le quali nulla hanno che fare con le funzioni giudiziarie che sono proprio del Ministero Pubblico.

La seconda ragione è il malcontento che questa intromissione non può non produrre nei funzionari del Ministero Pubblico. A me pare che queste due ragioni assolutamente non reggano. Prima di tutto non posso ammettere, che le funzioni che si esercitano nel Ministero di grazia e giustizia sieno tutte e puramente amministrative.

Saranno funzioni amministrative, quelle che si compiono da certe Divisioni, come per esempio quelle di ragioneria e del personale; ma nel Ministero di grazia e giustizia sono altresì la Divisione civile e la Divisione penale. Io non darò lettura alla Camera, per non tediarla, delle attribuzioni che sono affidate a queste due Divisioni, ma si può dire con sicurezza che occupazione precipua e quotidiana di tali Divisioni è la risoluzione delle più alte ed ardue questioni di diritto civile e penale.

Ad esse difatti gli studi per la compilazione delle leggi civili, commerciali, penali, di procedura civile e penale; ad esse le interpretazioni di dette leggi; ad esse i pareri sui progetti di trattati con le potenze estere; sull'interpretazione di questi trattati; ad esse le questioni di estradizione e di esecuzione di giudicati.

Ora chi potrà sostenere che queste funzioni che si compiono nel Ministero di grazia e giustizia siano funzioni esclusivamente amministrative? E poi ammettasi pure che nel Ministero di grazia e giustizia, come è naturale, si esercitino funzioni amministrative; ma forse che alle funzioni amministrative il Ministero Pubblico è del tutto estraneo?

Forse che non è utile, nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, che i procuratori del Re oltre la scienza della legge e del diritto abbiano pratica di amministrazione?

Dunque questa ragione per me non vale. La seconda poi, prova troppo. Ma come voi, così larghi, così facili agli avvocati, voi che avete ad essi spalancata a due battenti la porta d'ingresso non solo nel Ministero Pubblico, ma nella magistratura giudicante, vi preoccupate che otto o dieci funzionari del Ministero di giustizia possano essere ammessi alle funzioni di sostituto o procuratore del Re, di sostituto o procuratore generale e non vi turba punto il progetto di legge che a quelle funzioni chiama tutta la formidabile falange degli avvocati e dei professori di diritto.

Pensate voi sul serio che questa intromissione degli avvocati e dei professori negli ordini giudiziari sia accetta e accolta con giubilo dai magistrati e il mal contento non nasca che per la chiamata dei funzionari del ministro di grazia e giustizia agli uffizi di Ministero Pubblico presso le Corti e i tribunali? Oltre di che gl'impiegati del Ministero presentano sicurtà di cultura e di scienza non minore di quella degli uditori. Tanti gli aspiranti alla carriera giudiziaria, quanto gli aspiranti alla carriera del Ministero sono sottoposti ad esame, e l'esame versa sulle stesse ed identiche materie. Perchè questi funzionari che pure diedero prove di capacità, d'ingegno e di coltura, volete voi porli al disotto degli avvocati che quelle prove al postutto non hanno fornito? È ciò giusto? È conveniente? O non è piuttosto una flagrante ingiustizia?

Ma v'ha qualche cosa che sovrasta ancora a queste considerazioni ed è l'interesse del pubblico servizio. Tale interesse richiede che così gli ordini giudiziari, come gli ordini amministrativi si rinsanguino di quando in quando di più sani e vigorosi

elementi. La tradizione sta bene, ma questa vuole essere ravvivata dallo spirito di progresso.

L'altro appunto che intendo fare riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 7.

L'articolo 7 stabilisce che:

" Compiuto l'esame, la Commissione procede alla classificazione degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna materia la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove, secondo un criterio complessivo desunto:

a) dai voti conseguiti nell'esame pratico;

b) dalla classificazione ottenuta nell'esame di ammissione al tirocinio;

c) dai titoli posseduti, come pure dalle informazioni, raccolte con le norme stabilite nel regolamento, intorno all'attitudine dimostrata per le funzioni giudiziarie, ed alla capacità, alla condotta ed al carattere spiegati dall'aspirante durante il tirocinio. "

Io comprendo perfettamente che si debba fare questa classificazione con un criterio complessivo, desunto dalle due prime condizioni, dei voti conseguiti nell'esame pratico, e della classificazione ottenuta nello esame di ammissione al tirocinio.

Qui si tratta di dati positivi, in cui non c'entra l'arbitrio, di dati forniti da una Commissione di giudici competenti.

Ognuno ad un giudizio di questa fatta si inchina, ma credo che non possa inchinarsi ad un giudizio che fosse fondato sui pretesi titoli posseduti, sulle informazioni sulla attitudine dimostrata per le funzioni giudiziarie, sulla capacità, la condotta e il carattere spiegati dall'aspirante durante il tirocinio.

E la ragione sta in questo che il tirocinio dura 18 mesi. Ora io domando: in 18 mesi come si può giudicare delle attitudini alle funzioni giudiziarie, del carattere, della condotta dell'uditore?

Quali titoli può l'uditore acquistare, titoli tali, che gli diano diritto di passare innanzi a coloro che nell'esame hanno ottenuto maggiori voti? Dove si attinge il criterio per fare un giudizio comparativo sopra il valore, l'attitudine, la condotta dei diversi uditori? Come potete fare questo giudizio comparativo fra un uditore che sia chiamato a fare il suo tirocinio a Susa o a Mistretta e l'uditore che compia il suo tirocinio in Roma o in Napoli?

Quali sono gli elementi per fare questo confronto?

Io comprendo tutti questi criteri, quando si tratta delle promozioni nei gradi superiori, quando il magistrato ha già fornito gran parte della carriera, in varie circostanze di tempo e di luoghi e sotto la direzione di capi diversi ha dato sicuro saggio di sè, del suo valore e delle sue virtù. Solamente in questi casi il giudizio fondato sopra la condotta, la dottrina e l'attitudine è una base sicura per le promozioni e gli avanzamenti; ma per ciò che riguarda le promozioni agli uffici di aggiunto giudiziario, quella base non è attendibile.

Io tengo che i criteri per la classificazione degli aspiranti, criteri desunti da elementi che non sieno i voti conseguiti nell'esame pratico, e nell'esame di ammissione al tirocinio, non conducono che all'arbitrio. Ne trarranno profitto i procaccianti e gli ambiziosi che non sono sempre i più valenti; ne avranno danno i timidi e i modesti che il più delle volte sono i più meritevoli.

Quindi prego la Commissione ed il ministro di fare abbandono di questa disposizione dello articolo 7 il quale dissi o è inutile o può essere pericoloso.

E qui ho finito: ho detto che questo progetto, per quanto importante, non risolve il problema giudiziario: molte lacune restano a colmare.

Il progetto detta norme opportune e savie per il reclutamento dei magistrati e ne regola le promozioni: ma quanto alle promozioni si arresta troppo presto, ai primi gradi. Provvede alla nomina dei pretori, dei sostituti procuratori del Re, dei giudici dei tribunali. Però per la promozione ai gradi superiori nulla s'immuta: le cose restano, come prima, in piena balia del ministro guardasigilli, sotto l'unica garanzia della responsabilità ministeriale.

Ora pare a me che questo sistema non sia lo ideale più perfetto di un buon ordinamento della giustizia in un Governo libero e civile nel quale deve regnare sovrana la legge.

Nell'ordinare le istituzioni giudiziarie io credo che non si possa e non si debba prescindere dalle istituzioni politiche, essendo le prime il complemento e la necessaria garanzia delle seconde.

Le istituzioni nostre sono essenzialmente liberali e democratiche.

La forma di governo in cui queste istituzioni si svolgono ed operano, è la forma di un governo a base parlamentare, di un governo di maggioranza, di un governo così detto di gabinetto. Ora perchè questo governo possa compiere la sua missione, possa cioè mantenere la pace e l'ordine pubblico, la libertà e il progresso e il di-

ritto di tutti, è necessario che sia rinforzato da organismi che ne frenino l'arbitrio e impediscano che il Governo per fini politici, per interessi di partito o per altre passioni possa violare la legge e le istituzioni e manomettere la giustizia. Ora questi organismi, secondo me, non si possono trovare che nell'ordinamento del potere giudiziario. È necessario che la magistratura sia posta in alto, molto in alto, che sopra di essa non vi sia che la legge e la giustizia. È necessario che essa possa proteggere maggioranze e minoranze, tutti i diritti, tutte le opinioni, tutte le idee, tutte le aspirazioni, tutte le azioni che sono nei confini della legge e delle istituzioni.

L'ordinamento nostro attuale corrisponde a questo ideale? Io mi limito a dire che finora la virtù degli uomini ha supplito al difetto delle istituzioni. Ma su questa virtù degli uomini mi pare che non si debba avere una cieca ed assoluta fiducia. Su quel banco sul quale siede ora con universale consenso l'onorevole Zanardelli, non sappiamo chi siederà domani. Certo le nostre istituzioni non ci dànno su ciò garanzia.

Voi, onorevole Zanardelli, vi affaticate con questa legge a darci una magistratura dotta ed illuminata, e il paese ve ne sarà grato. Ma il paese vi sarà ancora più grato se voi riuscirete a dare alla magistratura un'indipendenza completa: se farete tali ordini che contro e sulla magistratura nulla possano nè il Governo, nè i partiti, nè le sètte, nè lusinghe, nè minaccie, nè malsane e violenti passioni.

Onorevole Zanardelli, quest'opera è degna del vostro alto ingegno, del vostro patriottismo, dell'amore che voi portate alla giustizia, e della vostra meritata fortuna. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

Voci. A domani! a domani!

Simeoni. Io non ho che poche parole da dire; non intratterrò la Camera più di cinque minuti; ecco perchè mi permetto di parlare ora.

Il presente disegno di legge è la diretta e naturale conseguenza della legge precedente, testè ampiamente discussa, e approvata con largo suffragio dalla Camera. I suoi concetti sono quelli che informavano l'altra legge; onde una discussione di ordine generale, può, mi pare, a questo punto finire.

Dal canto mio mi permetterò soltanto di rispondere qualche cosa a due obiezioni, una dell'onorevole Gianturco e l'altra dell'onorevole Bobbio, a cui in parte si è unito l'onorevole Basteris.

L'onorevole Gianturco ha premessa una considerazione, la quale doveva portare a tutt'altra conseguenza. Egli, facendo una lunga discussione sugli studi universitari, tanto che ci ha fatto ritenere che si stesse trattando del bilancio della pubblica istruzione, anzichè di una legge che riguarda l'amministrazione della giustizia, ha affermato solennemente, che la laurea universitaria, com'è oggi in Italia, è arrivata a valere nient'altro che come un certificato di tassa pagata.

Ora a questa premessa da lui così posta, doveva naturalmente tener dietro la conseguenza logica, che è quella, cui arriva il disegno di legge del Ministero e della Commissione, cioè che per avere la prova di quella coltura speciale, che deve constatare l'attitudine di un cittadino ad un ufficio pubblico determinato nel nostro caso in quello dell'amministrazione della giustizia, ci vuole qualche cosa di fuori e al di là della laurea in giurisprudenza.

A questa conseguenza egli avrebbe dovuto venire. Invece è venuto alla conseguenza opposta, che cioè tutto quello che si è fatto all'Università è sufficiente, come inizio.

Gianturco. No! no!

Simeoni. Io invece ritengo che quello che propongono il Ministero e la Commissione sia un sistema misto, il quale, come portato delle attuali condizioni degli studî in Italia, è il solo che si possa attuare in materia come questa, che riguarda l'ammissione ai primi ordini della magistratura. Esso cioè è un vero esame di Stato, il quale si ripartisce: una porzione va fatta avanti e un'altra segue. La parte che precede è quella, che deve determinare appunto la coltura speciale, necessaria per la funzione speciale della magistratura. E come negli ordinamenti della magistratura, la coltura speciale è appunto quella delle leggi, è naturale, che tutta la parte della codificazione delle leggi positive, insieme con la loro genesi scientifica, formi il substrato di questo esame per l'ammissione nella magistratura; che è così un vero esame di Stato. Ma completa questa prima parte dell'esame di Stato, quello che si fa dopo 18 mesi, che riesce la sanzione *a posteriori*, dirò, del merito di colui che è stato ricevuto nella magistratura.

Dice l'onorevole Gianturco: questo secondo è la ripetizione del primo esame. No, onorevole Gianturco, è ben altro; e mi meraviglio che il suo accorgimento, la sua dottrina non le abbiano fatto toccare con mano una cosa così semplice.

Che cosa si fa dopo 18 mesi? Un esame pratico, che consiste nella formulazione, nella redazione

di una sentenza, o di un altro atto giudiziario, il quale è naturale debba riguardare la materia del diritto civile o penale, o commerciale o amministrativo. Ma è pur chiaro che appunto in questo modo e col sentenziare si rivelino quelle attitudini speciali, che sono richieste in un giovane, che deve essere dichiarato idoneo alle ulteriori attribuzioni della magistratura. Quindi quest'attitudine speciale, la quale si rivela appunto nel sentenziare, è ben altra cosa, che la esposizione dei principii teorici; imperocchè fa vedere, che quel giovane che dapprima era un buono studioso, è diventato un uomo abile al *jus dicere* ad amministrare la giustizia.

Rispondo alla seconda obiezione dell'onorevole Bobbio, ed ho finito. Ha detto l'onorevole Bobbio, e lo ha ripetuto colla sua autorità l'onorevole Basteris: ma, in 18 mesi, che tirocinio si può mai fare? Un tirocinio di 18 mesi non può essere una valida prova d'idoneità. Ma a me pare, onorevole Bobbio, che l'articolo 4 del progetto ministeriale indichi bene le prove cui devono sottostare gli uditori, le quali sono sufficienti.

Infatti, in quell'articolo si legge:

" Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale ai Collegi giudicanti, agli uffici del Pubblico Ministero ed alle preture.

" Nei Collegi assistono alle udienze civili e penali e sono addetti ai giudici per compiere gli studi ed i lavori che da questi siano loro affidati.

" Negli uffici del Pubblico Ministero assistono pure alle udienze e trattano, sotto la direzione del capo o dei suoi sostituti, gli affari d'amministrazione o di giurisdizione dei quali siano incaricati. "

Ora io domanderei ai miei onorevoli colleghi, che cosa avreste voluto che si fosse fatto di più per provare l'attitudine pratica di questi uditori giudiziari, quando essi sono stati alle udienze civili e penali non solo, ma hanno eseguiti i lavori, che loro sono stati affidati? Che cosa significa *sono addetti ai giudici* per gli opportuni lavori? Questo significa, che sono naturalmente incaricati, non solo dello studio dei processi civili e penali; ma, quello che è più, e che è missione naturale degli uditori, sempre e dovunque sono stati istituiti, di curare la redazione delle sentenze, che è la parte più alta dell'opera del magistrato o di redigere le requisitorie, le quali regolano l'azione penale, se addetto al P. M.; e se non le farà perfette le prime volte, e dovrà emendarle il superiore, dopo un po' di tempo, riescirà a farle bene, sotto la direzione del giudice o del regio procuratore. In ogni modo si potranno avere tali prove, da vedere se esso sia pratico nell'amministrare la giustizia.

E così anche pel Pubblico Ministero, quando gli uditori possono essere addetti alle preture come sostenitori dell'accusa; essi acquistano in questa palestra non solo l'attitudine del giudicare, la quale si contrae per la moltitudine dei casi che ogni giorno si presentano alle preture; ma acquistano qualche cosa di più, acquistano cioè una delle qualità essenziali, senza cui non si può essere un adeguato rappresentante del Pubblico Ministero, la facilità cioè e l'abitudine dell'eloquio, senza cui non potrebbero essere dipoi validi sostenitori delle conclusioni, che devono presentare nelle magistrature più alte.

Laonde a me pare, che i còmpiti assegnati agli uditori presso la magistratura giudicante e presso la magistratura inquirente e requirente, sono tali, che rappresentano quel di più, che si poteva desiderare perchè le attitudini di questi giudici uditori avessero potuto avere una dimostrazione pratica; e quindi il loro merito vero e reale si fosse potuto manifestare.

Non rileverò poi l'ultima osservazione dell'onorevole Bobbio, che l'esame pratico versi sopra materie probabilmente dall'uditore non coltivate, e che colui che sia stato addetto al civile debba rispondere del penale e viceversa.

Dapprima, perchè l'articolo 4 ben provvede a che le attribuzioni e le destinazioni debbano essere nel civile e nel penale.

Questa è cosa tanto dappoco nella esecuzione, da non poter portare alcun pregiudizio. Si avrà cura di destinare a vicenda gli uditori così alle discipline civili come alle penali.

Questo poi non significherebbe nulla, perchè essendo essi giovani, e quel che è più, avendo maggior copia di tempo da impiegare per la propria coltura; potranno perfezionarsi davvantaggio negli studi. C'è quindi, in ogni modo, il correttivo del tempo di cui essi possono disporre; ed oltre a ciò si potrà perfino venir a riconoscere chi abbia un merito distinto, come pure è preveduto; questo è il vero stimolo, per poter avere i migliori magistrati.

Io non aggiungerò che una sola preghiera al relatore ed all'onorevole ministro, la quale riguarda una parte speciale della legge.

Io mi sono trovato a entrare, quando l'onorevole relatore stava facendo una dichiarazione alla Camera.

Se io ho bene raccolte le sue ultime parole, potrebbero ben riguardare i casi, ai quali io intendo

di accennare. Ad ogni conto, non sarà superfluo enumerarli. Io desidererei di sapere la sorte degli uditori e degli aggiunti giudiziari; degli uditori che debbono far l'esame pratico di passaggio, se cioè dovranno farlo secondo le disposizioni della legge vigente o della futura. Parlo degli uditori già tali, che abbiano fatto gli esami iniziali con la legge vigente. Così per gli aggiunti, i quali, dopo due anni di funzioni con la legge attuale, hanno il diritto di essere promossi a giudici. Siamo intesi, non è vero? che chi si trova in queste condizioni, e coloro che si troveranno nelle identiche condizioni fino al tempo in cui l'attuale legge andrà in vigore, avranno come un diritto quesito, che la legge riconoscerà con disposizioni transitorie? Ritengo di sì. Questo è il chiarimento che desidero; queste le ragioni molto sommarie a favore della legge. Voto di gran cuore un disegno di legge, il quale, elevando il livello intellettuale ed economico della magistratura, concorre viemmeglio alla buona amministrazione della giustizia. (*Bravo!*)

Presidente. Questa discussione continuerà domani.

Comunicansi una domanda di interrogazione del deputato Di Belmonte ed una d'interpellanza del deputato Valle.

Presidente. L'onorevole Di Belmonte ha presentato questa domanda di interrogazione:

" Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi sullo stato delle trattative in corso per lo impianto di un servizio di navigazione diretto tra Napoli, Palermo e Londra. „

Giolitti, *ministro del tesoro.* Il ministro delle poste e dei telegrafi mi ha incaricato di dichiarare che accetta l'interrogazione e domanda sia iscritta nell'ordine del giorno dopo le altre.

Presidente. Ha udito, onorevole Di Belmonte?

Di Belmonte. Va bene; spero che lo potrò svolgere il più presto possibile.

Presidente. Così rimane inteso.

L'onorevole Valle ha presentato la seguente interpellanza:

" Il sottoscritto domanda di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul ritardo dei lavori di risanamento del lago di Orbetello, e sulla bonifica dei Padule dell'Alberese. „

Prego l'onorevole ministro del tesoro di comunicarla al suo collega.

Giolitti, *ministro del tesoro.* La comunicherò.

Presidente. L'onorevole Salaris ha presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che sarà trasmesso agli Uffici.

Comunicazione del presidente intorno alle pubblicazioni dei rendiconti parlamentari.

Presidente. La Camera rammenta che giorni sono l'onorevole Di Sant'Onofrio richiamò l'attenzione della Presidenza intorno al ritardo che si verifica nella pubblicazione dei resoconti parlamentari.

Il ritardo lamentato dall'onorevole Di Sant'Onofrio fu oggetto di molti altri reclami da parte dei nostri colleghi.

La Presidenza in seguito all'invito che le fu rivolto l'altro giorno dall'onorevole Di Sant'Onofrio e da altri deputati, ha nuovamente studiato la questione e si onora di presentare alla Camera una risoluzione, per effetto della quale verrà ad essere determinato il tempo entro cui debbano essere riveduti e pubblicati i discorsi. Questa risoluzione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati. A tempo opportuno sarà poi discussa dalla Camera.

Comunicazione del risultamento della votazione sul disegno di legge per l'appannaggio alla famiglia del Duca d'Aosta.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretarii a numerare i voti.

(*I segretari D'Ayala-Valva e Pullè numerano i voti.*)

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Continuazione alla famiglia del compianto principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato:

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli . . .	210
Voti contrari	25

(*La Camera approva*).

La seduta termina alle 6,50.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni circa l'ammissione e le promozioni della magistratura. (5)

2. Svolgimento delle seguenti interpellanze e della seguente mozione:

Interpellanza Plebano ai ministri della guerra e degli esteri sugli intendimenti del Governo circa l'andamento e la sistemazione della Colonia africana.

Interpellanza Plebano al presidente del Consiglio intorno alla convenienza del recente regio decreto per l'ordinamento civile della Colonia africana.

Interpellanza Imbriani- Poerio al presidente del Consiglio, ministro degli esteri sull'estensione dell'azione militare in Etiopia.

Mozione Ferrari Luigi ed altri: "La Camera ritenendo che l' organizzazione coloniale debba essere autorizzata dal potere legislativo; che i trattati internazionali i quali implicano una modificazione del territorio dello Stato, o un onere finanziario, non possono avere effetto senza l'approvazione del Parlamento; invita il Governo a sottoporre all'approvazione del Parlamento il regio decreto 1° gennaio sulla colonia Eritrea, e a conformare la sua condotta in Africa alla corretta interpretazione dell'articolo 8 dello Statuto. „

Interpellanza Imbriani-Poerio al presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, circa il contegno del re Menelik in Africa verso l'Italia.

3. Prima lettura del disegno di legge: Riparto del numero dei deputati fra i Collegi elettorali. (120)

4. Concorso dello Stato all'Esposizione nazionale che avrà luogo in Palermo nel 1891. (63)

5. *Prima lettura dei due disegni di legge*:

Computo del tempo passato in servizio dai funzionari coloniali ed altri dipendenti dal Ministero degli affari esteri nei possedimenti italiani d' Africa all' effetto della pensione. (121)

Pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e facoltà al Governo del Re di provvedere all' amministrazione della colonia. (124)

6. Approvazione della maggiore spesa di lire 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo 37 *bis:* Spesa per i distaccamenti d'Africa dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88. (17)

7. Iscrizione di lire 3,000,000 sul capitolo 38: Spese d'Africa, del bilancio della guerra 1889-90 per il pagamento dei premi di arruolamento ai militari del Corpo speciale. (82)

8. Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 17,500,000 da iscriversi nel bilancio della guerra nell'esercizio finanziario 1889-90 per provvista di noulovere davpa fucile e per la costruzione di un nuovo polverificio. (80)

9. Autorizzazione ai Comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai Comuni Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio 1889. (88)

10. Conversione in legge di tre regi decreti, del 29 agosto 24 settembre e 24 novembre 1889 riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86 (94).

11. Convalidazione del regio decreto 8 novembre 1889 per la determinazione della ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani. (7)

12. Approvazioni di contratti di vendite e permute di beni demaniali. (97)

13. Modificazioni alle leggi postali. (103)

14. Approvazione della maggiore spesa di lire 13.656.54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi Austro Ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata coll'Amministrazione italiana durante l' esercizio 1867-88. (13)

15. Autorizzazione della spesa di lire 10,600,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890 91. (81)

16. Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90 per l'acquisto di munizioni di nuovo tipo. (84)

17. Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90 per acquisto di carbon fossile. (85)

18. Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 n. 6407 (serie 3ª) che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati. (8).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1890 — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno)